



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i trasporti e il turismo

2013/0157(COD)

4.12.2013

EMENDAMENTI 85 - 299

Progetto di relazione
Knut Fleckenstein
(PE521.596v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti

Proposta di regolamento
(COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))

Emendamento 85
Sabine Wils, Keith Taylor

Proposta di regolamento

–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. de

Motivazione

Non sussiste alcuna necessità di introdurre il presente regolamento. Nello studio condotto da Portius, l'80% degli intervistati si è dichiarato soddisfatto dell'accesso al mercato dei servizi portuali. La Commissione tenta di dare seguito ai pacchetti porti I e II al fine, tra l'altro, di limitare i diritti dei lavoratori e deregolamentare gli standard sociali. Si fa riferimento alla direttiva in materia di concessione, ma sinora quest'ultima non è stata né approvata né pubblicata integralmente. Risulta inoltre violato considerevolmente anche il principio di sussidiarietà.

Emendamento 86
Sławomir Nitras, Artur Zasada, Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta di regolamento

–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta di risoluzione.

Or. pl

Emendamento 87
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento

–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 88

Karim Zérìbi

Proposta di regolamento

Titolo 1

Testo della Commissione

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. fr

Motivazione

A causa della disparità economica tra i porti in Europa, occorre consentire un certo grado di flessibilità nell'approccio europeo tra i porti TEN-T. In questo senso, una direttiva appare più opportuna rispetto a un regolamento.

L'emendamento si applica a tutto il testo. La sua approvazione renderà necessarie modifiche corrispondenti in tutto il testo.

Emendamento 89

Philip Bradbourn

Proposta di regolamento

Titolo 1

Testo della Commissione

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro normativo per
l'accesso al mercato dei servizi portuali e la
trasparenza finanziaria dei porti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro normativo per
l'accesso al mercato dei servizi portuali e la
trasparenza finanziaria dei porti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Motivazione

L'emendamento si applica a tutto il testo. La sua approvazione renderà necessarie modifiche corrispondenti in tutto il testo.

Emendamento 90
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro normativo per
l'accesso al mercato dei servizi portuali e la
trasparenza finanziaria dei porti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro normativo per
l'accesso al mercato dei servizi portuali e la
trasparenza finanziaria dei porti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. nl

Motivazione

L'emendamento si applica a tutto il testo. La sua approvazione renderà necessarie modifiche corrispondenti in tutto il testo.

Emendamento 91
Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro normativo per
l'accesso al mercato dei servizi portuali e la
trasparenza finanziaria dei porti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro normativo per
l'accesso al mercato dei servizi portuali e la
trasparenza finanziaria dei porti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. it

Motivazione

L'emendamento si applica a tutto il testo. La sua approvazione renderà necessarie modifiche corrispondenti in tutto il testo.

Emendamento 92
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro normativo per
l'accesso al mercato dei servizi portuali e la
trasparenza finanziaria dei porti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro normativo per
l'accesso al mercato dei servizi portuali e la
trasparenza finanziaria dei porti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. de

Motivazione

Qualora la maggioranza dei membri della commissione e dell'Aula reputino in questo momento necessaria una normativa, la forma del regolamento non è tuttavia idonea a tenere conto delle differenti condizioni nei porti marittimi europei. Una direttiva sarebbe la forma più idonea per rispondere alla diversità delle condizioni dei singoli paesi.

L'emendamento si applica in tutto il testo. La sua approvazione renderà necessarie modifiche corrispondenti in tutto il testo.

Emendamento 93 **Karim Zéribi**

Proposta di regolamento **Considerando 1**

Testo della Commissione

(1) La completa integrazione dei porti in catene logistiche e di trasporto ininterrotte è necessaria per contribuire alla crescita e a un utilizzo e funzionamento più efficienti della rete transeuropea di trasporto e del mercato interno. A tal fine sono necessari servizi portuali moderni che contribuiscano a un uso efficiente dei porti e un clima favorevole agli investimenti per sviluppare i porti in linea con le esigenze attuali e future in materia di logistica e trasporti.

Emendamento

(1) I servizi portuali moderni dovrebbero contribuire a una maggiore efficienza dei porti e a un clima favorevole che consenta di sviluppare gli investimenti portuali in linea con le esigenze attuali e future in materia di trasporto e di logistica, nonché a una migliore interconnessione con le reti transeuropee di trasporto ferroviario. Un quadro per la trasparenza finanziaria dovrebbe fungere da base per il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento transfrontaliero tra i porti in termini di pianificazione delle capacità infrastrutturali e di gestione.

Or. fr

Emendamento 94 **Sabine Wils**

Proposta di regolamento **Considerando 1**

Testo della Commissione

(1) La completa integrazione dei porti in

Emendamento

(1) La completa integrazione dei porti in

catene logistiche e di trasporto ininterrotte è necessaria per contribuire alla crescita e a un utilizzo e funzionamento più efficienti della rete transeuropea di trasporto *e del mercato interno*. A tal fine sono necessari servizi portuali moderni che contribuiscano a un uso efficiente dei porti e un clima favorevole agli investimenti per sviluppare i porti in linea con le esigenze attuali e future in materia di logistica e trasporti.

catene logistiche e di trasporto ininterrotte è necessaria per contribuire alla crescita e a un utilizzo e funzionamento più efficienti della rete transeuropea di trasporto. A tal fine sono necessari servizi portuali moderni che contribuiscano a un uso efficiente dei porti e un clima favorevole agli investimenti per sviluppare i porti in linea con le esigenze attuali e future in materia di logistica e trasporti.

Gli standard sociali del personale operante nei porti marittimi europei vengono mantenuti nella loro interezza e non sono messi in discussione dal presente regolamento. Parimenti, il presente regolamento non pregiudica il diritto allo sciopero.

Or. de

Motivazione

Secondo i dati della Commissione, il numero di lavoratori portuali impiegati è attualmente pari a 110 000. Questi ultimi garantiscono il funzionamento dei porti marittimi europei. I pacchetti porti I e II miravano a peggiorare gli standard sociali e le condizioni di lavoro degli occupati. Anche la proposta attuale contiene formulazioni intese a circoscrivere il diritto allo sciopero. È pertanto importante aggiungere l'integrazione suggerita al considerando 1.

Emendamento 95 Philip Bradbourn

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) È essenziale affrontare le complessità delle procedure amministrative per lo sdoganamento, che rappresentano importanti ostacoli alla competitività del trasporto marittimo di corto raggio.

Motivazione

Come nel caso della direttiva concessioni, è auspicabile fare riferimento a tale protocollo.

Emendamento 96
Georges Bach

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Al fine di affrontare le sfide che interessano il settore del trasporto marittimo, è essenziale che le azioni per migliorare le procedure amministrative e per lo sdoganamento enunciate nella comunicazione della Commissione dal titolo "Porti: un motore per la crescita" siano attuate insieme al presente regolamento. La complessità delle procedure amministrative per lo sdoganamento, che comporta ritardi nei porti, rappresenta un importante ostacolo alla competitività del trasporto marittimo di corto raggio e all'efficienza dei porti dell'Unione.

Emendamento 97
Karim Zéribi

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Il protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale, più specificamente, il suo articolo 2, prevede che le disposizioni dei trattati non pregiudichino in alcun

modo la competenza degli Stati membri di fornire, commissionare e organizzare servizi non economici di interesse generale.

Or. fr

Motivazione

Come nel caso della direttiva concessioni, è auspicabile fare riferimento a tale protocollo.

Emendamento 98
Karim Zéribi

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) Occorre che la Commissione proponga un concetto transeuropeo nel quadro delle autostrade del mare, per poter sviluppare i porti nelle regioni frontaliere, in particolare nel Mediterraneo, nel Mar Nero, sulla linea costiera atlantica e nel Mar Baltico, per attuare servizi portuali adeguati in termini di distanza dei flussi di merci tra il porto di partenza e quello di arrivo, contribuendo in tal modo alla riduzione dell'inquinamento, anche sonoro, dei trasporti terrestri.

Or. fr

Emendamento 99
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) I porti possono contribuire alla competitività a lungo termine delle imprese europee nei mercati mondiali, fornendo valore aggiunto e occupazione in tutte le regioni costiere dell'UE. Al fine di affrontare le sfide che interessano il settore del trasporto marittimo, come le inefficienze nella catena logistica e del trasporto sostenibile, è essenziale che le azioni enunciate nella comunicazione della Commissione dal titolo "Porti: un motore per la crescita" siano attuate insieme al presente regolamento. La complessità delle procedure amministrative per lo sdoganamento, che causa ritardi nei porti, rappresenta un importante ostacolo alla competitività del trasporto marittimo di corto raggio e all'efficienza dei porti dell'Unione.

Or. en

Emendamento 100
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Un alto grado di semplificazione delle procedure per lo sdoganamento può costituire un importante vantaggio economico per un porto in termini di competitività. Per evitare la concorrenza sleale dei porti e ridurre le formalità per lo sdoganamento che potrebbero danneggiare gravemente gli interessi finanziari dell'Unione, le autorità portuali devono prevedere un approccio politico idoneo ed efficace basato sui rischi per evitare distorsioni della concorrenza. È opportuno che tali procedure siano

monitorate regolarmente dalla Commissione e dagli Stati membri e che la Commissione valuti l'esigenza di adottare misure idonee per affrontare la concorrenza sleale.

Or. en

Emendamento 101
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) Sebbene una maggiore trasparenza finanziaria sia essenziale per i porti finanziati con fondi pubblici, esiste un limite al livello di trasparenza necessario per i porti finanziati privatamente, dato che sono già compresi nell'ambito di applicazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza.

Or. en

Emendamento 102
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) È opportuno che i gestori dei porti instaurino un dialogo con i clienti e, pertanto, non occorre un organo indipendente di vigilanza, che rischierebbe di essere eccessivamente burocratico.

Or. en

Emendamento 103
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Nella comunicazione relativa all'atto per il mercato unico II Insieme per una nuova crescita⁶ la Commissione ha ribadito che l'attrattiva del trasporto marittimo dipende dalla disponibilità, efficienza e affidabilità dei servizi portuali e dalla necessità di affrontare aspetti relativi alla trasparenza dei finanziamenti pubblici e dei diritti portuali, dagli interventi di semplificazione amministrativa nei porti *e dalla revisione delle restrizioni alla fornitura di servizi portuali.*

⁶ COM(2012) 573 definitivo (3.10.2012).

Emendamento

(2) Nella comunicazione relativa all'atto per il mercato unico II Insieme per una nuova crescita⁶ la Commissione ha ribadito che l'attrattiva del trasporto marittimo dipende dalla disponibilità, efficienza e affidabilità dei servizi portuali e dalla necessità di affrontare aspetti relativi alla trasparenza dei finanziamenti pubblici e dei diritti portuali, dagli interventi di semplificazione amministrativa nei porti.

⁶ COM(2012) 573 definitivo (3.10.2012).

Or. de

Emendamento 104
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Facilitando l'accesso al mercato dei servizi portuali a livello dell'Unione e introducendo la trasparenza finanziaria e l'autonomia dei porti marittimi si contribuirà a migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi forniti agli utenti dei porti e a creare un clima più favorevole agli investimenti nei porti, riducendo di conseguenza i costi per gli utenti dei trasporti e contribuendo a promuovere il

Emendamento

(3) Facilitando l'accesso al mercato dei servizi portuali a livello dell'Unione e introducendo la trasparenza finanziaria e l'autonomia dei porti marittimi *che ricevono finanziamenti pubblici* si contribuirà a migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi forniti agli utenti dei porti e a creare un clima più favorevole agli investimenti nei porti, riducendo di conseguenza i costi per gli utenti dei

trasporto marittimo di corto raggio e una migliore integrazione del trasporto marittimo con quello ferroviario, stradale e per vie navigabili interne.

trasporti e contribuendo a promuovere il trasporto marittimo di corto raggio e una migliore integrazione del trasporto marittimo con quello ferroviario, stradale e per vie navigabili interne.

Or. en

Emendamento 105
Dominique Vlasto

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Facilitando l'accesso al mercato dei servizi portuali a livello dell'Unione e introducendo la trasparenza finanziaria e l'autonomia dei porti marittimi si contribuirà a migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi forniti agli utenti dei porti e a creare un clima più favorevole agli investimenti nei porti, riducendo di conseguenza i costi per gli utenti dei trasporti e contribuendo a promuovere il trasporto marittimo di corto raggio e una migliore integrazione del trasporto marittimo con quello ferroviario, stradale e per vie navigabili interne.

Emendamento

(3) Facilitando l'accesso al mercato dei servizi portuali a livello dell'Unione e introducendo la trasparenza finanziaria e l'autonomia dei porti marittimi si contribuirà a migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi forniti agli utenti dei porti e a creare un clima più favorevole agli investimenti nei porti, riducendo di conseguenza i costi per gli utenti dei trasporti e contribuendo a promuovere il trasporto marittimo di corto raggio e una migliore integrazione del trasporto marittimo con quello ferroviario, stradale e per vie navigabili interne. ***Tali misure dovrebbero inoltre consentire di eliminare le barriere persistenti ai trasporti marittimi intra-UE, che sono di ostacolo alla creazione di un autentico mercato interno del trasporto marittimo.***

Or. fr

Motivazione

L'obiettivo di fare emergere un autentico mercato interno dei trasporti marittimi si scontra con i numerosissimi ostacoli che persistono lungo le rotte marittime intra-UE. L'eliminazione di tali barriere doganali, amministrative e tecniche deve rientrare tra gli obiettivi prioritari della Commissione, poiché in caso contrario la sua strategia è destinata a fallire.

Emendamento 106
Luis de Grandes Pascual

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Facilitando l'accesso al mercato dei servizi portuali a livello dell'Unione e introducendo la trasparenza finanziaria e ***l'autonomia*** dei porti marittimi si contribuirà a migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi forniti agli utenti dei porti e a creare un clima più favorevole agli investimenti nei porti, riducendo di conseguenza i costi per gli utenti dei trasporti e contribuendo a promuovere il trasporto marittimo di corto raggio e una migliore integrazione del trasporto marittimo con quello ferroviario, stradale e per vie navigabili interne.

Emendamento

(3) Facilitando l'accesso al mercato dei servizi portuali a livello dell'Unione e introducendo la trasparenza finanziaria dei porti marittimi si contribuirà a migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi forniti agli utenti dei porti e a creare un clima più favorevole agli investimenti nei porti, riducendo di conseguenza i costi per gli utenti dei trasporti e contribuendo a promuovere il trasporto marittimo di corto raggio e una migliore integrazione del trasporto marittimo con quello ferroviario, stradale e per vie navigabili interne.

Or. es

Emendamento 107
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Nell'interesse di una maggiore trasparenza finanziaria, garantita da una più stretta coniugazione tra le modalità di raccolta delle risorse e i centri di spesa, l'ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di disporre di risorse proprie da reperire in base al volume del traffico prodotto dal porto stesso. Le risorse proprie sono considerabili come quote del gettito fiscale generato dall'attività dei traffici commerciali ivi sviluppati, oltre ad

introiti tipici delle pratiche portuali. Tale previsione rafforza il principio europeo di sussidiarietà limitando altresì la distribuzione di risorse governative che talvolta potrebbero configurarsi come aiuti di Stato.

Or. it

Emendamento 108
Luis de Grandes Pascual

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) La stragrande maggioranza del traffico marittimo dell'Unione transita per i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento in modo proporzionato senza imporre oneri non necessari agli altri porti, è opportuno che il presente regolamento si applichi ai porti della rete transeuropea di trasporto, ciascuno dei quali svolge un ruolo significativo nel sistema europeo dei trasporti, sia perché gestisce più dello 0,1% del totale delle merci UE o del traffico passeggeri, sia perché migliora l'accessibilità regionale delle zone insulari o periferiche, lasciando impregiudicata, tuttavia, la possibilità che gli Stati membri decidano di applicare il presente regolamento anche ad altri porti. ***I servizi di pilotaggio effettuati in alto mare non hanno un impatto diretto sull'efficienza dei porti, in quanto non sono utilizzati per le manovre di ingresso e uscita dai porti, e pertanto, non è necessario includerli nel presente regolamento.***

Emendamento

(4) La stragrande maggioranza del traffico marittimo dell'Unione transita per i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento in modo proporzionato senza imporre oneri non necessari agli altri porti, è opportuno che il presente regolamento si applichi ai porti della rete transeuropea di trasporto, ciascuno dei quali svolge un ruolo significativo nel sistema europeo dei trasporti, sia perché gestisce più dello 0,1% del totale delle merci UE o del traffico passeggeri, sia perché migliora l'accessibilità regionale delle zone insulari o periferiche, lasciando impregiudicata, tuttavia, la possibilità che gli Stati membri decidano di applicare il presente regolamento anche ad altri porti.

Or. es

Emendamento 109
Philip Bradbourn, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) La stragrande maggioranza del traffico marittimo dell'Unione transita per i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento in modo proporzionato senza imporre oneri non necessari agli altri porti, è opportuno che il presente regolamento si applichi ai porti della rete transeuropea di trasporto, ciascuno dei quali svolge un ruolo significativo nel sistema europeo dei trasporti, sia perché gestisce più dello 0,1% del totale delle merci UE o del traffico passeggeri, sia perché migliora l'accessibilità regionale delle zone insulari o periferiche, lasciando impregiudicata, tuttavia, la possibilità che gli Stati membri decidano di applicare il presente regolamento anche ad altri porti. I servizi di pilotaggio effettuati in alto mare non hanno un impatto diretto sull'efficienza dei porti, in quanto non sono utilizzati per le manovre di ingresso e uscita dai porti, e pertanto, non è necessario includerli nel presente regolamento.

Emendamento

(4) La stragrande maggioranza del traffico marittimo dell'Unione transita per i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento in modo proporzionato senza imporre oneri non necessari agli altri porti, è opportuno che il presente regolamento si applichi **solo** ai porti **marittimi** della rete transeuropea di trasporto, ciascuno dei quali svolge un ruolo significativo nel sistema europeo dei trasporti, sia perché gestisce più dello 0,1% del totale delle merci UE o del traffico passeggeri, sia perché migliora l'accessibilità regionale delle zone insulari o periferiche, lasciando impregiudicata, tuttavia, la possibilità che gli Stati membri decidano di applicare il presente regolamento anche ad altri porti. **La sua applicazione andrebbe limitata, ove opportuno, ai porti marittimi che ricevono sovvenzioni pubbliche considerevoli.** I servizi di pilotaggio effettuati in alto mare non hanno un impatto diretto sull'efficienza dei porti, in quanto non sono utilizzati per le manovre di ingresso e uscita dai porti, e pertanto, non è necessario includerli nel presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Quando i porti operano in un regime di concorrenza nell'ambito del libero mercato senza ricevere sovvenzioni, le pressioni competitive sono sufficienti a garantire una prestazione efficiente dei servizi intraportuali e la fissazione dei diritti corrisposti dai clienti su una base commerciale competitiva, nel rispetto delle tutele previste dalle norme abituali in materia di concorrenza.

Emendamento 110
Dominique Vlasto

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) La particolare natura dell'organizzazione e dei compiti svolti dagli enti di gestione dei porti e l'estrema diversità dei porti europei rendono impossibile e poco pertinente qualunque tentativo di uniformazione a livello unionale. A tale titolo, è essenziale riconoscere la competenza degli Stati membri per la definizione del modello di gestione dei loro porti, tenute in debita considerazione le specificità e le caratteristiche di ogni porto e le normative nazionali in vigore, e senza che ciò osti al rispetto delle norme contenute nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di concorrenza e trasparenza finanziaria.

Or. fr

Motivazione

Il carattere opinabile della scelta di un regolamento, viste le numerose disparità delle situazioni geografiche e tipologiche dei porti e delle normative nazionali, impone di ricordare il principio secondo il quale la gestione dei porti compete attualmente, e auspicabilmente per il futuro, agli Stati membri. Tale competenza nazionale, indispensabile per tenere conto delle specificità locali, non è da considerarsi un ostacolo al rispetto delle norme in materia di concorrenza e trasparenza dei trattati.

Emendamento 111
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) I servizi di pilotaggio, di rimorchio e di ormeggio sono un elemento essenziale delle misure che garantiscono il transito, la manovra e la presenza sicuri delle navi nei porti, nell'interesse degli utenti dei servizi, della comunità portuale e dell'intera comunità locale. Tali servizi sono meglio identificati come servizi tecnico-nautici, dato che possiedono la caratteristica comune di garantire la messa a disposizione degli utenti di risorse umane professionali e attrezzature adeguate alle migliori condizioni economiche. È opportuno che l'autorità competente garantisca, in particolare, la navigazione e l'ormeggio sicuri delle navi in porto e una protezione in caso di necessità e/o di emergenza.

Or. en

Emendamento 112

Karim Zéribi

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) I servizi di pilotaggio, di ormeggio e di rimorchio sono servizi tecnico-nautici che presentano caratteristiche di servizio pubblico quali l'universalità e la continuità del servizio, la regolamentazione e la vigilanza da parte delle pubbliche autorità, nonché la soddisfazione di esigenze di interesse pubblico, come la sicurezza marittima e la tutela dell'ambiente. Tali caratteristiche giustificano la definizione, da parte di alcuni Stati membri, di un quadro giuridico specifico per i prestatori di tali servizi e la loro esclusione dal campo di

applicazione del capo II della presente direttiva.

Or. fr

Motivazione

È opportuno che la direttiva tenga conto delle specificità dei servizi di pilotaggio, di rimorchio e di ormeggio, in particolare il loro stretto legame con la sicurezza marittima e la tutela dell'ambiente.

Emendamento 113

Tanja Fajon

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) È opportuno che tutti i prestatori di servizi portuali agiscano sempre nel pubblico interesse, in particolare nell'ambito del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 114

Ivo Belet, Marianne Thyssen

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) In conformità al protocollo n. 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente regolamento non pregiudica il potere degli Stati membri di organizzare i servizi oggetto dello stesso come servizi non economici di interesse generale.

Or. nl

Emendamento 115
Karim Zéribi

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) I servizi di ormeggio presentano caratteristiche di servizio pubblico quali l'universalità e la continuità del servizio, la regolamentazione e la vigilanza da parte delle pubbliche autorità, nonché la soddisfazione di esigenze di interesse pubblico, come la sicurezza marittima e la tutela dell'ambiente. Tali caratteristiche sono state riconosciute per i servizi di ormeggio dalla Corte di giustizia dell'UE nella sentenza del 18 giugno 1998 relativa a Corsica Ferries France (C-266/96);

Or. fr

Motivazione

È opportuno che la direttiva tenga conto delle specificità dei servizi di ormeggio, in particolare delle loro caratteristiche di servizio pubblico già riconosciute dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Emendamento 116
Ivo Belet, Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) Il presente regolamento lascia impregiudicati i diversi modelli di gestione dei porti vigenti negli Stati membri, a condizione che essi rispettino le norme in materia di accesso al mercato e trasparenza finanziaria, e si applica a prescindere dalla suddivisione delle

competenze tra governo ed ente di gestione del porto negli Stati membri.

Or. nl

Emendamento 117
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 quater) In ragione del collegamento tra i servizi tecnico-nautici e la sicurezza marittima e tutela dell'ambiente, la normativa nazionale degli Stati membri può offrire un quadro regolamentare per orientare e controllare i prestatori dei relativi servizi, coordinandone l'attività e adottando norme specifiche riguardo all'accesso trasparente e non discriminatorio alla professione, all'organizzazione e alle modalità di offerta di tali servizi;

Or. en

Emendamento 118
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) L'autoprestazione di servizi, ovvero quando gli spedizionieri o i prestatori di servizi portuali impiegano personale di loro scelta e forniscono essi stessi i servizi portuali, è disciplinata in una serie di Stati membri per ragioni sociali e di sicurezza. Le parti interessate consultate dalla Commissione durante l'elaborazione della

(6) L'autoprestazione di servizi, ovvero quando gli spedizionieri o i prestatori di servizi portuali impiegano personale di loro scelta e forniscono essi stessi i servizi portuali, è disciplinata in una serie di Stati membri per ragioni sociali e di sicurezza. Le parti interessate consultate dalla Commissione durante l'elaborazione della

proposta hanno sottolineato che per consentire l'autoprestazione di servizi a livello dell'Unione si dovrebbero adottare ulteriori norme in ambito sociale e della sicurezza al fine di evitare possibili impatti negativi in tali ambiti. In questa fase non **appare**, pertanto, opportuno disciplinare questo aspetto a livello dell'Unione e lasciare **invece** agli Stati membri la facoltà di disciplinare o no l'autoprestazione dei servizi portuali. È opportuno, pertanto, che il presente regolamento disciplini esclusivamente la fornitura di servizi portuali dietro remunerazione.

proposta hanno sottolineato che per consentire l'autoprestazione di servizi a livello dell'Unione si dovrebbero adottare ulteriori norme in ambito sociale e della sicurezza al fine di evitare possibili impatti negativi in tali ambiti. In questa fase non è pertanto opportuno disciplinare questo aspetto a livello dell'Unione e **occorre** lasciare agli Stati membri, **per il momento**, la facoltà di disciplinare o no l'autoprestazione dei servizi portuali. È opportuno, pertanto, che il presente regolamento disciplini esclusivamente la fornitura di servizi portuali dietro remunerazione.

Or. en

Emendamento 119 **Corien Wortmann-Kool**

Proposta di regolamento **Considerando 6**

Testo della Commissione

(6) L'autoprestazione di servizi, ovvero quando gli spedizionieri o i prestatori di servizi portuali impiegano personale di loro scelta e forniscono essi stessi i servizi portuali, è disciplinata in una serie di Stati membri per ragioni sociali e di sicurezza. Le parti interessate consultate dalla Commissione durante l'elaborazione della proposta hanno sottolineato che per consentire l'autoprestazione di servizi a livello dell'Unione si dovrebbero adottare ulteriori norme in ambito sociale e della sicurezza al fine di evitare possibili impatti negativi in tali ambiti. **In questa fase non appare**, pertanto, opportuno disciplinare questo aspetto a livello dell'Unione e lasciare invece agli Stati membri la facoltà di disciplinare o no l'autoprestazione dei servizi portuali. **È opportuno, pertanto, che il presente regolamento disciplini**

Emendamento

(6) L'autoprestazione di servizi, ovvero quando gli spedizionieri o i prestatori di servizi portuali impiegano personale di loro scelta e forniscono essi stessi i servizi portuali, è disciplinata in una serie di Stati membri per ragioni sociali e di sicurezza. Le parti interessate consultate dalla Commissione durante l'elaborazione della proposta hanno sottolineato che per consentire l'autoprestazione di servizi a livello dell'Unione si dovrebbero adottare ulteriori norme in ambito sociale e della sicurezza al fine di evitare possibili impatti negativi in tali ambiti. Non è pertanto opportuno disciplinare questo aspetto a livello dell'Unione e **occorre** lasciare invece agli Stati membri la facoltà di disciplinare o no l'autoprestazione dei servizi portuali.

esclusivamente la fornitura di servizi portuali dietro remunerazione.

Or. en

Emendamento 120
Dominique Vlasto

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) L'autoprestazione di servizi, ovvero quando gli spedizionieri o i prestatori di servizi portuali impiegano personale di loro scelta e forniscono essi stessi i servizi portuali, è disciplinata in una serie di Stati membri per ragioni sociali e di sicurezza. Le parti interessate consultate dalla Commissione durante l'elaborazione della proposta hanno sottolineato che per consentire l'autoprestazione di servizi a livello dell'Unione si dovrebbero adottare ulteriori norme in ambito sociale e della sicurezza al fine di evitare *possibili impatti negativi* in tali ambiti. *In questa fase non appare*, pertanto, opportuno disciplinare questo aspetto a livello dell'Unione e *lasciare invece agli* Stati membri *la facoltà* di disciplinare o no l'autoprestazione dei servizi portuali. È opportuno, pertanto, che il presente regolamento disciplini esclusivamente la fornitura di servizi portuali dietro remunerazione.

Emendamento

(6) L'autoprestazione di servizi, ovvero quando gli spedizionieri o i prestatori di servizi portuali impiegano personale di loro scelta e forniscono essi stessi i servizi portuali, è disciplinata in una serie di Stati membri per ragioni sociali e di sicurezza. Le parti interessate consultate dalla Commissione durante l'elaborazione della proposta hanno sottolineato che per consentire l'autoprestazione di servizi a livello dell'Unione si dovrebbero adottare ulteriori norme in ambito sociale e della sicurezza al fine di evitare *qualsiasi effetto negativo* in tali ambiti. *È* pertanto *opportuno non* disciplinare questo aspetto a livello dell'Unione e *riaffermare la competenza e la responsabilità degli* Stati membri di *valutare l'opportunità di* disciplinare o no l'autoprestazione dei servizi portuali. È opportuno, pertanto, che il presente regolamento disciplini esclusivamente la fornitura di servizi portuali dietro remunerazione.

Or. fr

Motivazione

Precisazione nella formulazione dell'emendamento.

Emendamento 121
Kathleen Van Brempt, Saïd El Khadraoui

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) In conformità al protocollo n. 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano in alcun modo il potere degli Stati membri di fornire od organizzare le attività e i servizi oggetto del presente regolamento come servizi non economici di interesse generale. Di conseguenza, gli Stati membri e le autorità competenti mantengono il potere di organizzare tali attività e servizi come economici o non economici.

Or. nl

Motivazione

See the agreement reached in the trilogue on the award of concession contracts (quote): "This Directive recognises and reaffirms the right of Member States and public authorities to decide the means of administration they judge to be most appropriate for performing works and providing services. In particular, this Directive should not in any way affect the freedom of Member States and public authorities to perform works or provide services directly to the public (or) to outsource such provision by delegating it to third parties. Member States or public authorities should remain free to define and specify the characteristics of the services to be provided, including any conditions regarding the quality or price of the services, in accordance with Union law, in order to pursue their public policy objectives. It should be recalled that Member States are free to decide, in compliance with the Treaty principles of equal treatment, non-discrimination, transparency and the free movement of persons to organize the provision of services either as services of general economic interest or as non-economic services of general interest or as a mixture thereof. It should equally be recalled that this Directive is without prejudice to the freedom of national, regional and local authorities to define, in conformity with Union law, services of general economic interest, their scope and the characteristics of the service to be provided, including any conditions regarding the quality of the service, in order to pursue its public policy objectives. It should also be without prejudice to the power of national, regional and local authorities to provide, commission and finance services of general economic interest in accordance with Article 14 TFEU and Protocol No 26 annexed to the Treaties. [...] It is appropriate to clarify that non-economic services of general interest should not fall within the scope of this Directive."

Emendamento 122

Kathleen Van Brempt, Saïd El Khadraoui

Proposta di regolamento

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) Il presente regolamento non impone uno specifico modello di gestione portuale che assegni un determinato status, ruolo o missione all'organo di gestione di un porto. A condizione che le norme in materia di accesso al mercato e trasparenza siano rispettate, i modelli di gestione dei porti esistenti negli Stati membri e sanciti dalla legislazione nazionale possono essere mantenuti, inclusi i modelli in cui i diritti e le responsabilità in materia di gestione portuale sono delegati ad (altre) autorità responsabili di garantire l'interesse generale nel porto.

Or. nl

Motivazione

Il regolamento deve essere neutrale riguardo ai diversi modelli di gestione, siano essi organizzati a livello pubblico o privato, centrali o decentrati, con più o meno poteri delegati ecc. Alcuni Stati membri hanno introdotto legislazioni nazionali o regionali che prevedono un quadro normativo dettagliato. Ciò riguarda non soltanto le amministrazioni che agiscono (esclusivamente) in qualità di attori commerciali, ma anche una gestione dei porti orientata all'interesse generale e al valore aggiunto per l'intera regione.

Emendamento 123

Kathleen Van Brempt, Saïd El Khadraoui

Proposta di regolamento

Considerando 6 quater (nuovo)

(6 quater) In taluni modelli di gestione dei porti, all'ente di gestione del porto compete l'esercizio di (determinati) diritti e responsabilità in qualità di autorità competente. Il regolamento si applica indipendentemente dal fatto che l'autorità competente sia lo Stato membro stesso o un ente di gestione del porto autorizzato a operare a tal fine.

Or. nl

Motivazione

All'articolo 8, paragrafo 3, della proposta di regolamento, la Commissione europea riconosce che l'ente di gestione del porto (al quale si fa riferimento in diverse parti della proposta) può essere designato autorità competente. Ciononostante, altri articoli non sono chiari in proposito e per questa ragione è necessario un chiarimento esplicito nel preambolo del regolamento.

Emendamento 124
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale, l'ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero essere **limitati a una serie di condizioni** chiaramente **definita e relativa** alle qualifiche professionali degli operatori, compresa la formazione, **e alle** attrezzature richieste **e** a condizione che detti requisiti siano trasparenti, non discriminatori,

Emendamento

(7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale, l'ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero essere chiaramente **definiti riguardo, tra l'altro**, alle qualifiche professionali degli operatori, compresa la formazione, **le** attrezzature richieste, **la disponibilità del servizio, la conformità ai requisiti di sicurezza marittima o di**

obiettivi e pertinenti ai fini della fornitura di servizi portuali.

sicurezza del porto o di uno dei suoi accessi, le sue strutture, le sue attrezzature, il suo personale, oltre che riguardo al rispetto dei requisiti ambientali, a condizione che detti requisiti siano trasparenti, non discriminatori, obiettivi e pertinenti ai fini della fornitura di servizi portuali.

Or. en

Emendamento 125

Karim Zérìbi

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale, l'ente di gestione del porto ***dovrebbe avere la facoltà di chiedere*** ai prestatori di servizi portuali ***di dimostrare di essere in possesso dei*** requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero essere ***limitati a una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle*** qualifiche professionali degli operatori, compresa la formazione, e alle attrezzature richieste ***e a condizione che detti requisiti siano trasparenti, non discriminatori, obiettivi e pertinenti ai fini della fornitura di servizi portuali.***

Emendamento

(7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale, l'ente di gestione del porto ***deve poter imporre*** ai prestatori di servizi portuali requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero ***includere, tra l'altro, le*** qualifiche professionali degli operatori, compresa la formazione, e ***il rispetto degli accordi collettivi e delle norme sociali nazionali applicabili al servizio interessato***, alle attrezzature richieste, ***al rispetto delle esigenze in materia di sicurezza marittima, di sicurezza del porto e di tutela dell'ambiente.***

Or. fr

Emendamento 126

Sabine Wils

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale, l'ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero essere limitati a una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle qualifiche professionali degli operatori, compresa la formazione, e alle attrezzature richieste e a condizione che detti requisiti siano trasparenti, non discriminatori, obiettivi e pertinenti ai fini della fornitura di servizi portuali.

Emendamento

(7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura, ***rispondente a criteri sociali*** e corretta sul piano ambientale, l'ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali ***nonché ai subappaltatori incaricati*** di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero essere limitati a una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle qualifiche professionali degli operatori, compresa la formazione, e alle attrezzature richieste e a condizione che detti requisiti siano trasparenti, non discriminatori, obiettivi e pertinenti ai fini della fornitura di servizi portuali.

L'attività dei prestatori di servizi deve essere svolta soltanto nel rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza, i requisiti in materia di protezione dell'ambiente e applicando tutti i regolamenti e le convenzioni in materia di diritto del lavoro e accordi tariffari.

Or. de

Motivazione

Secondo i dati della Commissione, nei porti marittimi europei sono impiegate 110 000 persone. Il numero effettivo di lavoratori dovrebbe essere ancora più elevato. È assolutamente necessario che l'ente responsabile di gestione del porto controlli anche il rispetto degli standard sociali e attui le disposizioni in materia di sicurezza e protezione dell'ambiente.

Emendamento 127
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale, l'ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero essere limitati a una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle qualifiche professionali degli operatori, compresa la formazione, **e alle attrezzature richieste e a condizione che detti requisiti siano trasparenti, non discriminatori, obiettivi e pertinenti ai fini della fornitura di servizi portuali.**

Emendamento

(7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale **e sociale**, l'ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero essere limitati a una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle qualifiche professionali degli operatori, compresa la formazione, **le attrezzature richieste per fornire il servizio portuale pertinente, la conformità alla sicurezza marittima e del porto, il rispetto dei requisiti ambientali locali, nazionali, unionali e internazionali e la buona reputazione del prestatore dei servizi portuali riguardo all'applicazione delle norme sociali a tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti e al rispetto dei loro diritti lavorativi.**

Or. en

Motivazione

Insieme alle qualifiche professionali, alle attrezzature, alla sicurezza marittima e alle preoccupazioni in materia di ambientale, anche la buona reputazione circa il rispetto delle norme sociali dovrebbe svolgere un ruolo all'atto della scelta dei prestatori di servizi.

Emendamento 128
Georges Bach

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale, l'ente di gestione del porto

Emendamento

(7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale **e sociale**, l'ente di gestione del

dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero essere limitati a una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle qualifiche professionali degli operatori, compresa la formazione, e alle attrezzature richieste **e a condizione che detti requisiti siano trasparenti, non discriminatori, obiettivi e pertinenti ai fini della fornitura di servizi portuali.**

porto dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali, **compresi i subappaltatori**, di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero essere limitati a una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle qualifiche professionali degli operatori, compresa la formazione, e alle attrezzature richieste, **alla conformità ai requisiti di sicurezza marittima, al rispetto dei requisiti ambientali, al rispetto da parte del prestatore dei diritti sociali e del lavoro, compresa l'applicazione delle leggi e degli accordi collettivi a tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti.**

Or. en

Emendamento 129 **Jutta Steinruck**

Proposta di regolamento **Considerando 7**

Testo della Commissione

(7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale, l'ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero essere limitati a una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle qualifiche professionali degli operatori, compresa la formazione, e alle attrezzature richieste **e a condizione che detti requisiti siano trasparenti, non discriminatori, obiettivi e pertinenti ai fini della fornitura di servizi portuali.**

Emendamento

(7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale **e sociale**, l'ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali, **compresi i subappaltatori**, di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero essere limitati a una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle qualifiche professionali degli operatori, compresa la formazione, e alle attrezzature richieste **per fornire il servizio portuale pertinente, alla conformità ai requisiti di sicurezza marittima, al rispetto dei requisiti ambientali, alla buona reputazione del prestatore di servizi**

riguardo al rispetto dei diritti sociali e del lavoro, compresa l'applicazione delle leggi e degli accordi collettivi a tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti.

Or. en

Emendamento 130
David-Maria Sassoli, Franco Frigo

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale, ***l'ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero essere limitati a una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle qualifiche professionali degli operatori, compresa la formazione, e alle attrezzature richieste e a condizione che detti requisiti siano trasparenti, non discriminatori, obiettivi e pertinenti ai fini della fornitura di servizi portuali.***

Emendamento

(7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale, ***i prestatori di servizi portuali devono garantire di essere in possesso dei requisiti minimi per prestare i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero essere limitati a una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle qualifiche professionali degli operatori, alle attrezzature richieste ai fini della prestazione dei servizi portuali pertinenti e alla conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima. Dette condizioni dovrebbero tenere conto dei requisiti ambientali nonché degli standard sociali nazionali.***

Tali requisiti minimi, che includono le norme ambientali e sociali, andrebbero decisi a livello nazionale e verificati in ogni porto dal relativo ente di gestione.

Or. en

Motivazione

Le questioni relative alla sicurezza marittima e all'ambiente non possono essere addotte come giustificazione per l'organizzazione degli stessi servizi portuali. Le norme in materia di sicurezza e ambiente devono essere garantite indipendentemente dall'organizzazione dei servizi portuali. Tutti i requisiti minimi relativi ai servizi devono essere definiti a livello nazionale per evitare applicazioni differenti o inique.

Emendamento 131
Dominique Vlasto

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale, l'ente di gestione del porto **dovrebbe** avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero essere limitati a una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle qualifiche professionali degli operatori, compresa la formazione, e alle attrezzature richieste **e a condizione che detti** requisiti **siano trasparenti, non discriminatori, obiettivi e pertinenti ai fini della fornitura di servizi portuali.**

Emendamento

(7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale, l'ente di gestione del porto **deve** avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero essere limitati a una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle qualifiche professionali degli operatori, compresa la formazione, e alle attrezzature richieste **per prestare servizi portuali di qualità e in maniera continuativa, nonché al rispetto delle esigenze in materia di sicurezza marittima. Dette condizioni devono inoltre tenere conto dei** requisiti **ambientali nonché degli standard sociali nazionali.**

Or. fr

Motivazione

Il rispetto delle esigenze minime non è facoltativo o secondario, ma deve essere una condizione preliminare indispensabile per la prestazione di un servizio portuale. La garanzia della continuità e della qualità dei servizi portuali completa l'emendamento del relatore.

Emendamento 132
Knut Fleckenstein, Saïd El Khadraoui, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Ciascun prestatore di servizi, in special modo se nuovo operatore del mercato, deve dimostrare la propria capacità di erogare servizi a un numero minimo di imbarcazioni con l'ausilio del proprio personale e delle proprie attrezzature. Deve applicare le disposizioni e le norme in materia, fra cui le vigenti leggi sul lavoro, gli accordi collettivi applicabili e i requisiti di qualità del porto.

Or. en

Emendamento 133
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Poiché i porti si trovano all'interno di aree geografiche limitate, in alcuni casi l'accesso al mercato potrebbe essere soggetto a limitazioni dovute alla carenza di spazi o al fatto che gli spazi sono riservati a determinate tipologie di attività conformemente a un piano di sviluppo ufficiale che stabilisca in modo trasparente la destinazione di tali spazi e in linea con la pertinente legislazione nazionale, ad esempio i piani regolatori a livello **urbano** e nazionale.

(10) Poiché i porti si trovano all'interno di aree geografiche limitate, in alcuni casi l'accesso al mercato potrebbe essere soggetto a limitazioni dovute alla **capacità economica del mercato stesso a garantire più operatori o alla** carenza di spazi o al fatto che gli spazi sono riservati a determinate tipologie di attività conformemente a un piano di sviluppo ufficiale che stabilisca in modo trasparente la destinazione di tali spazi e in linea con la pertinente legislazione nazionale, ad esempio i piani regolatori a livello **locale, regionale** e nazionale.

Or. it

Emendamento 134
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) A causa delle variazioni significative nelle dimensioni dei porti, in caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali è necessario tenere conto anche della capacità economica e della quantità di spazio disponibile per le operazioni marittime. Inoltre, è opportuno prevedere la possibilità di limitare l'accesso al mercato, in modo da garantire operazioni portuali sicure o sostenibili sotto il profilo ambientale.

Or. en

Emendamento 135
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per essere aperta e trasparente la procedura di selezione dei prestatori di servizi portuali, e i relativi risultati, dovrebbero essere resi pubblici, trasmettendo la documentazione integrale alle parti interessate.

(12) Per essere aperta e trasparente ***per i porti finanziati con fondi pubblici*** la procedura di selezione dei prestatori di servizi portuali, e i relativi risultati, dovrebbero essere resi pubblici, trasmettendo la documentazione integrale alle parti interessate.

Or. en

Emendamento 136
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Qualora il numero di prestatori di servizi portuali sia soggetto a limiti, la procedura di selezione degli stessi deve seguire i principi e la metodologia di cui alla direttiva .../... [concessione]⁷, compresi la soglia e il metodo per determinare il valore dei contratti e la definizione delle modifiche sostanziali e gli elementi relativi alla durata del contratto.

soppresso

⁷**Proposta di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM 2011) 897 definitivo.**

Or. de

Motivazione

Il considerando 13 fa riferimento alla direttiva in materia di concessione. Quest'ultima non è stata però ancora approvata né si conosce il contenuto in modo dettagliato. Pertanto, non è possibile approvare un testo che faccia riferimento alla suddetta direttiva.

**Emendamento 137
Corien Wortmann-Kool**

**Proposta di regolamento
Considerando 13**

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Qualora il numero di prestatori di servizi portuali sia soggetto a limiti, la procedura di selezione degli stessi deve seguire i principi e la metodologia di cui alla direttiva .../... [concessione]⁷, compresi la soglia e il metodo per determinare il valore dei contratti e la definizione delle modifiche sostanziali e gli elementi relativi alla durata del contratto.

(13) Qualora il numero di prestatori di servizi portuali sia soggetto a limiti, la procedura di selezione degli stessi deve essere aperta a tutte le parti interessate, trasparente e non discriminatoria.

⁷ *Proposta di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011) 897 definitivo).*

Or. en

Emendamento 138

Karim Zérìbi

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) *Il ricorso agli* obblighi di servizio pubblico *che comportano* una limitazione del numero di prestatori di un servizio portuale *dovrebbe essere ammesso soltanto* per ragioni di interesse pubblico al fine di assicurare l'accessibilità dei servizi portuali a tutti gli utenti, la disponibilità di tali servizi per tutto il corso dell'anno e l'accessibilità economica di tali servizi a determinate categorie di utenti.

Emendamento

(14) *Gli Stati membri devono poter imporre* obblighi di servizio pubblico *tali da giustificare* una limitazione del numero di prestatori di un servizio portuale per ragioni di interesse pubblico al fine di assicurare l'accessibilità dei servizi portuali a tutti gli utenti, la disponibilità di tali servizi per tutto il corso dell'anno e l'accessibilità economica di tali servizi a determinate categorie di utenti, *la sicurezza marittima e la tutela dell'ambiente.*

Or. fr

Motivazione

Gli Stati membri devono assolutamente poter imporre obblighi di servizio pubblico, anche nel settore della sicurezza marittima e della tutela dell'ambiente. Tali obblighi possono giustificare una limitazione del numero di prestatori di servizi.

Emendamento 139

Sabine Wils

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Il ricorso agli obblighi di servizio pubblico che comportano una limitazione del numero di prestatori di un servizio portuale dovrebbe essere ammesso **soltanto** per ragioni di interesse pubblico al fine di assicurare l'accessibilità dei servizi portuali a tutti gli utenti, la disponibilità di tali servizi per tutto il corso dell'anno e l'accessibilità economica di tali servizi a determinate categorie di utenti.

Emendamento

(14) Il ricorso agli obblighi di servizio pubblico che comportano una limitazione del numero di prestatori di un servizio portuale dovrebbe essere ammesso per ragioni di interesse pubblico al fine di assicurare l'accessibilità dei servizi portuali a tutti gli utenti, la disponibilità di tali servizi per tutto il corso dell'anno e l'accessibilità economica di tali servizi a determinate categorie di utenti, **nella fattispecie mediante servizi portuali sicuri, rispettosi dell'ambiente, rispondenti a criteri sociali e sostenibili.**

Or. de

Motivazione

È assolutamente necessario definire determinati criteri che i servizi portuali devono soddisfare.

Emendamento 140

Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) **Il ricorso agli** obblighi di servizio pubblico che **comportano** una limitazione del numero di prestatori di un servizio portuale **dovrebbe essere ammesso soltanto** per ragioni di interesse pubblico al fine di assicurare l'accessibilità dei servizi portuali a tutti gli utenti, la disponibilità di tali servizi per tutto il corso dell'anno e l'accessibilità economica di tali servizi a determinate categorie di utenti.

Emendamento

(14) **Gli Stati membri sono autorizzati a imporre** obblighi di servizio pubblico che **possono giustificare** una limitazione del numero di prestatori di un servizio portuale per ragioni di interesse pubblico al fine di assicurare l'accessibilità dei servizi portuali a tutti gli utenti, la disponibilità di tali servizi per tutto il corso dell'anno e l'accessibilità economica di tali servizi a determinate categorie di utenti, **la sicurezza marittima e la tutela dell'ambiente.**

Emendamento 141
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) ***Il ricorso agli*** obblighi di servizio pubblico ***che comportano una limitazione del numero di prestatori di un servizio portuale dovrebbe essere ammesso soltanto*** per ragioni di interesse pubblico al fine di assicurare l'accessibilità dei servizi portuali a tutti gli utenti, la disponibilità di tali servizi per tutto il corso dell'anno e l'accessibilità economica di tali servizi a determinate categorie di utenti.

Emendamento

(14) ***Gli Stati membri devono avere la facoltà di imporre*** obblighi di servizio pubblico ***in materia di servizi portuali per limitare il*** numero di prestatori per ragioni di interesse pubblico al fine di assicurare l'accessibilità dei servizi portuali a tutti gli utenti, la disponibilità di tali servizi per tutto il corso dell'anno e, ***in tutta la zona portuale***, l'accessibilità economica di tali servizi a determinate categorie di utenti, ***la sicurezza marittima e la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali***.

Or. fr

Emendamento 142
Francesca Barracciu, Franco Frigo

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Il presente regolamento non preclude la possibilità per l'autorità competente di garantire una compensazione per l'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, a condizione che ciò sia compatibile con la normativa applicabile in materia di aiuti di Stato. Quando gli obblighi di servizio pubblico si configurano come servizio di interesse economico generale, è necessario

Emendamento

(16) Il presente regolamento non preclude la possibilità per l'autorità competente di garantire una compensazione per l'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, a condizione che ciò sia compatibile con la normativa applicabile in materia di aiuti di Stato. ***Tale normativa dovrà applicarsi tenendo conto di esigenze particolari in materia portuale, come quelle delle isole, e delle difficoltà***

assicurarne la conformità alla decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale⁸, al regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale⁹ e alla Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico¹⁰.

economiche collegate a serie carenze infrastrutturali. Quando gli obblighi di servizio pubblico si configurano come servizio di interesse economico generale, è necessario assicurarne la conformità alla decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale⁸, al regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale⁹ e alla Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico¹⁰.

⁸ GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3.

⁹ GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8.

¹⁰ GU C 8 dell'11.1.2012.

⁸ GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3.

⁹ GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8.

¹⁰ GU C 8 dell'11.1.2012.

Or. it

Motivazione

Considerato che il fine di questo regolamento è quello di modernizzare la rete portuale, non si può ignorare che molti porti abbiano carenze infrastrutturali. Spesso tali carenze non sono risolvibili ricorrendo al mercato, ed un supporto da parte dello Stato è necessario.

Emendamento 143

Karim Zéribi

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

(17) *L'ente di gestione del porto* non deve operare discriminazioni tra prestatori di servizi portuali, in particolare a favore di un'impresa o organismo nei quali detiene un interesse.

Emendamento

(17) *L'autorità portuale* non deve operare discriminazioni tra prestatori di servizi portuali, in particolare a favore di un'impresa o organismo nei quali detiene un interesse

Or. fr

Motivazione

L'espressione "managing body of the port" va tradotta con "autorità portuale" e non con "ente di gestione del porto" in quanto quest'ultima potrebbe dare tutt'altro senso agli articoli in cui figura.

Emendamento 144
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Le autorità competenti designate in uno Stato membro dovrebbero poter decidere se assicurare esse stesse i servizi portuali mediante obblighi di servizio pubblico o se affidare la fornitura di tali servizi direttamente a un operatore interno. Qualora l'autorità competente decida di fornire essa stessa i servizi in parola, la prestazione dei servizi può avvenire mediante agenti impiegati dall'autorità competente o su commissione della stessa. Se una tale limitazione è applicata in tutti i porti della TEN-T nel territorio di uno Stato membro, la Commissione ne deve essere informata. Nei casi in cui le autorità competenti di uno Stato membro si avvalgano di tale possibilità, la fornitura di servizi portuali da parte di operatori interni deve essere limitata esclusivamente al porto o ai porti per i quali tali operatori

Emendamento

(18) Le autorità competenti designate in uno Stato membro dovrebbero poter decidere se assicurare esse stesse i servizi portuali mediante obblighi di servizio pubblico o se affidare la fornitura di tali servizi direttamente a un operatore interno. Qualora l'autorità competente decida di fornire essa stessa i servizi in parola, la prestazione dei servizi può avvenire mediante agenti impiegati dall'autorità competente o su commissione della stessa. Se una tale limitazione è applicata in tutti i porti della TEN-T nel territorio di uno Stato membro, la Commissione ne deve essere informata. Nei casi in cui le autorità competenti di uno Stato membro si avvalgano di tale possibilità, la fornitura di servizi portuali da parte di operatori interni deve essere limitata esclusivamente al porto o ai porti per i quali tali operatori

sono stati designati. In questi casi, inoltre, è opportuno che i diritti per i servizi portuali applicati da tali operatori siano soggetti alla vigilanza **di un organismo** indipendente.

sono stati designati. In questi casi, inoltre, è opportuno che i diritti per i servizi portuali applicati da tali operatori siano soggetti alla vigilanza indipendente.

Or. en

Emendamento 145

Georgios Koumoutsakos, Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Le autorità competenti designate in uno Stato membro dovrebbero poter decidere se assicurare esse stesse i servizi portuali mediante obblighi di servizio pubblico o se affidare la fornitura di tali servizi **direttamente** a un operatore interno. Qualora l'autorità competente decida di fornire essa stessa i servizi in parola, la prestazione dei servizi può avvenire mediante agenti impiegati dall'autorità competente o su commissione della stessa. Se una tale limitazione è applicata in tutti i porti della TEN-T nel territorio di uno Stato membro, la Commissione ne deve essere informata. Nei casi in cui le autorità competenti di uno Stato membro si avvalgano di tale possibilità, la fornitura di servizi portuali da parte di operatori interni deve essere limitata esclusivamente al porto o ai porti per i quali tali operatori sono stati designati. In questi casi, inoltre, è opportuno che i diritti per i servizi portuali applicati da tali operatori siano soggetti alla vigilanza **di un organismo** indipendente.

Emendamento

(18) Le autorità competenti designate in uno Stato membro dovrebbero poter decidere se assicurare esse stesse i servizi portuali mediante obblighi di servizio pubblico o se affidare la fornitura di tali servizi a un operatore interno. Qualora l'autorità competente decida di fornire essa stessa i servizi in parola, la prestazione dei servizi può avvenire mediante agenti, **come i piloti**, impiegati dall'autorità competente o su commissione della stessa. Se una tale limitazione è applicata in tutti i porti **marittimi** della TEN-T nel territorio di uno Stato membro, la Commissione ne deve essere informata. Nei casi in cui le autorità competenti di uno Stato membro si avvalgano di tale possibilità, la fornitura di servizi portuali da parte di operatori interni deve essere limitata esclusivamente al porto o ai porti per i quali tali operatori sono stati designati. In questi casi, inoltre, è opportuno che i diritti per i servizi portuali applicati da tali operatori siano soggetti alla vigilanza indipendente.

Or. en

Emendamento 146
David-Maria Sassoli, Franco Frigo

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Le autorità competenti designate in uno Stato membro dovrebbero poter decidere se assicurare esse stesse i servizi portuali mediante obblighi di servizio pubblico o se affidare la fornitura di tali servizi **direttamente** a un operatore interno. Qualora l'autorità competente decida di fornire essa stessa i servizi in parola, la prestazione dei servizi può avvenire mediante agenti impiegati dall'autorità competente o su commissione della stessa. Se una tale limitazione è applicata in tutti i porti della TEN-T nel territorio di uno Stato membro, la Commissione ne deve essere informata. Nei casi in cui le autorità competenti di uno Stato membro si avvalgano di tale possibilità, la fornitura di servizi portuali da parte di operatori interni deve essere limitata esclusivamente al porto o ai porti per i quali tali operatori sono stati designati. In questi casi, inoltre, è opportuno che i diritti per i servizi portuali applicati da tali operatori siano soggetti **alla vigilanza di** un organismo indipendente.

Emendamento

(18) **L'ente di gestione del porto interessato o** le autorità competenti designate in uno Stato membro dovrebbero poter decidere se assicurare esse stesse i servizi portuali mediante obblighi di servizio pubblico o se affidare la fornitura di tali servizi a un operatore interno. Qualora l'autorità competente decida di fornire essa stessa i servizi in parola, la prestazione dei servizi può avvenire mediante agenti impiegati dall'autorità competente o su commissione della stessa. Se una tale limitazione è applicata in tutti i porti della TEN-T nel territorio di uno Stato membro, la Commissione ne deve essere informata. Nei casi in cui le autorità competenti di uno Stato membro si avvalgano di tale possibilità, la fornitura di servizi portuali da parte di operatori interni deve essere limitata esclusivamente al porto o ai porti per i quali tali operatori sono stati designati. In questi casi, inoltre, è opportuno che i diritti per i servizi portuali applicati da tali operatori siano soggetti **a** un organismo indipendente **di vigilanza**.

Or. en

Motivazione

È opportuno che l'ente di gestione sia l'organismo competente nel porto.

Emendamento 147
Slawomir Nitras, Artur Zasada

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Le autorità competenti designate in uno Stato membro dovrebbero poter decidere se assicurare esse stesse i servizi portuali mediante obblighi di servizio pubblico o se affidare la fornitura di tali servizi direttamente a un operatore interno. Qualora l'autorità competente decida di fornire essa stessa i servizi in parola, la prestazione dei servizi può avvenire mediante agenti impiegati dall'autorità competente o su commissione della stessa. Se una tale limitazione è applicata in tutti i porti della TEN-T nel territorio di uno Stato membro, la Commissione ne deve essere informata. Nei casi in cui le autorità competenti di uno Stato membro si avvalgano di tale possibilità, la fornitura di servizi portuali da parte di operatori interni deve essere limitata esclusivamente al porto o ai porti per i quali tali operatori sono stati designati. ***In questi casi, inoltre, è opportuno che i diritti per i servizi portuali applicati da tali operatori siano soggetti alla vigilanza di un organismo indipendente.***

Emendamento

(18) Le autorità competenti designate in uno Stato membro dovrebbero poter decidere se assicurare esse stesse i servizi portuali mediante obblighi di servizio pubblico o se affidare la fornitura di tali servizi direttamente a un operatore interno. Qualora l'autorità competente decida di fornire essa stessa i servizi in parola, la prestazione dei servizi può avvenire mediante agenti impiegati dall'autorità competente o su commissione della stessa. Se una tale limitazione è applicata in tutti i porti della TEN-T nel territorio di uno Stato membro, la Commissione ne deve essere informata. Nei casi in cui le autorità competenti di uno Stato membro si avvalgano di tale possibilità, la fornitura di servizi portuali da parte di operatori interni deve essere limitata esclusivamente al porto o ai porti per i quali tali operatori sono stati designati.

Or. pl

Emendamento 148
Georgios Koumoutsakos, Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) I servizi di pilotaggio svolgono un ruolo importante nel garantire la sicurezza marittima e contribuiscono alla tutela dell'ambiente. È opportuno che i prestatori di servizi di pilotaggio

mantengano un certo grado di indipendenza rispetto agli utenti del porto quando prendono decisioni che riguardano la sicurezza e l'ambiente. In tale contesto, l'imposizione di limitazioni al numero di prestatori di servizi di pilotaggio e la fornitura di tali servizi da parte di operatori interni possono essere giustificati solo per obblighi di servizio pubblico.

Or. en

Emendamento 149
Brian Simpson

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) È necessario che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, **le autorità competenti devono poter chiedere all'operatore prescelto di applicare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti¹¹.**

Emendamento

(19) È necessario che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri **e rispetta l'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, concedendo ai lavoratori il diritto alla contrattazione e alle azioni collettive.** In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, **gli enti di gestione del porto esigono dall'operatore prescelto di applicare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di**

imprese o di stabilimenti¹¹.

¹¹ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

¹¹ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere un obbligo per l'ente di gestione del porto esigere l'applicazione della direttiva 2001/23/CE. Occorre rispettare, inoltre, il diritto allo svolgimento di azioni collettive.

Emendamento 150 **Philippe De Backer**

Proposta di regolamento **Considerando 19**

Testo della Commissione

(19) È necessario che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, le autorità competenti devono poter chiedere all'operatore prescelto di applicare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti¹¹.

Emendamento

(19) È necessario che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri, ***a condizione che tali norme siano in linea con le norme dei trattati dell'UE***. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, le autorità competenti devono poter chiedere all'operatore prescelto di applicare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti¹¹.

¹¹ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

¹¹ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

Or. en

Emendamento 151
Georges Bach

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) È necessario che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento **lascia** impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, **le autorità competenti devono poter chiedere all'operatore prescelto di applicare le** disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti¹¹.

¹¹ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

Emendamento

(19) È necessario che gli Stati membri conservino il **pieno** potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. **È opportuno che** il presente regolamento **lasci** impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. **Il presente regolamento deve rispettare l'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.** In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, **gli Stati membri devono esigere dall'operatore prescelto l'applicazione delle** disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti¹¹.

¹¹ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

Or. en

Emendamento 152
Dominique Vlasto

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) È necessario che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, le autorità competenti devono ***poter chiedere all'operatore prescelto di applicare le*** disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti¹¹.

¹¹ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

Emendamento

(19) È necessario che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, le autorità competenti devono ***esigere dall'operatore prescelto l'applicazione delle*** disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti¹¹.

¹¹ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

Or. fr

Motivazione

Conformemente all'emendamento 53 del relatore, è essenziale precisare che il rispetto da parte del nuovo operatore portuale della direttiva 2001/23/CE rappresenta un obbligo e non semplicemente un'opzione.

Emendamento 153
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) È necessario che gli Stati membri **conservino** il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, le autorità competenti devono poter chiedere all'operatore prescelto di applicare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti¹¹.

¹¹ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

Emendamento

(19) È necessario che gli Stati membri **ottengano pienamente** il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, le autorità competenti devono poter chiedere, **attualmente e nel prossimo futuro**, all'operatore prescelto di applicare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti¹¹.

¹¹ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

Or. de

Motivazione

Le formulazioni della Commissione non sono sufficientemente vincolanti.

Emendamento 154
Knut Fleckenstein, Saïd El Khadraoui, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) È necessario che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento **lascia** impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, le autorità competenti **devono poter chiedere all'operatore prescelto di applicare le** disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti¹¹.

¹¹ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

Emendamento

(19) È necessario che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento **dovrebbe lasciare** impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri **e rispettare pienamente l'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, le autorità competenti **dovrebbero esigere dall'operatore prescelto l'applicazione delle** disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti¹¹.

¹¹ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

Or. en

Emendamento 155
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) In molti porti l'accesso al mercato per i prestatori di servizi di movimentazione merci e di terminal passeggeri è garantito mediante contratti pubblici di concessione. Si tratta di

Emendamento

soppresso

contratti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva .../... [concessione]. Di conseguenza, il capo II del presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle disposizioni dei servizi di movimentazione merci e passeggeri, ma è opportuno che gli Stati membri mantengano la libertà di applicare comunque le disposizioni di tale capo ai due servizi in parola. Per altri tipi di contratti utilizzati dalle autorità pubbliche per concedere l'accesso al mercato ai servizi di movimentazione merci e terminal passeggeri, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che le autorità competenti sono vincolate al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione quando concludono siffatti contratti. Tali principi sono pienamente applicabili alla fornitura di qualsiasi servizio portuale.

Or. nl

Motivazione

Questo considerando presuppone che i contratti di concessione rientrino nel campo di applicazione della direttiva sulle concessioni, il che non è vero.

Emendamento 156 **Knut Fleckenstein, Saïd El Khadraoui**

Proposta di regolamento **Considerando 20**

Testo della Commissione

(20) In molti porti l'accesso al mercato per i prestatori di servizi di movimentazione merci e di terminal passeggeri è garantito mediante contratti pubblici di concessione. Si tratta di contratti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva .../... [concessione]. Di conseguenza, il capo II del presente regolamento non

Emendamento

(20) In molti porti l'accesso al mercato per i prestatori di servizi di movimentazione merci e di terminal passeggeri è garantito mediante contratti pubblici di concessione. Si tratta di contratti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva .../... [concessione]. Di conseguenza, il capo II del presente regolamento non

dovrebbe applicarsi alle disposizioni dei servizi di movimentazione merci e passeggeri, **ma è opportuno che gli Stati membri mantengano la libertà di applicare comunque le disposizioni di tale capo ai due servizi in parola.** Per altri tipi di contratti utilizzati dalle autorità pubbliche per concedere l'accesso al mercato ai servizi di movimentazione merci e terminal passeggeri, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che le autorità competenti sono vincolate al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione quando concludono siffatti contratti. Tali principi sono pienamente applicabili alla fornitura di qualsiasi servizio portuale.

dovrebbe applicarsi alle disposizioni dei servizi di movimentazione merci e passeggeri. Per altri tipi di contratti utilizzati dalle autorità pubbliche per concedere l'accesso al mercato ai servizi di movimentazione merci e terminal passeggeri, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che le autorità competenti sono vincolate al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione quando concludono siffatti contratti. Tali principi sono pienamente applicabili alla fornitura di qualsiasi servizio portuale.

Or. en

Emendamento 157
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) In molti porti l'accesso al mercato per i prestatori di servizi di movimentazione merci e di terminal passeggeri è garantito mediante contratti pubblici di concessione. Si tratta di contratti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva .../... [concessione]. Di conseguenza, il capo II del presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle disposizioni dei servizi di movimentazione merci e passeggeri, ma è opportuno che gli Stati membri mantengano la libertà di applicare comunque le disposizioni di tale capo ai due servizi in parola. Per altri tipi di contratti utilizzati dalle autorità pubbliche per concedere l'accesso al mercato ai servizi di movimentazione merci e

Emendamento

(20) Sono esclusi dal presente regolamento il dragaggio, gli impianti portuali di raccolta, i servizi di ormeggio e rimorchio nonché i servizi di pilotaggio.

terminal passeggeri, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che le autorità competenti sono vincolate al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione quando concludono siffatti contratti. Tali principi sono pienamente applicabili alla fornitura di qualsiasi servizio portuale.

Or. de

Motivazione

Non è possibile approvare un testo in cui si faccia riferimento alla direttiva in materia di concessione, dal momento che quest'ultima non è ancora stata approvata, né si conosce il contenuto in modo dettagliato. Nella proposta di regolamento sono esclusi i servizi di movimentazione merci e passeggeri. Il dragaggio, gli impianti portuali di raccolta e i servizi di pilotaggio sono stati tuttavia indebitamente inclusi nell'articolo 1. Come già constatato dal Consiglio federale tedesco, tali tipologie di servizio sono estranee al presente regolamento e devono pertanto essere cancellate.

Emendamento 158 Brian Simpson

Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) I servizi di pilotaggio, rimorchio e ormeggio sono servizi essenziali, unici e specializzati offerti al settore del trasporto marittimo, che se aperti alla concorrenza metterebbero a repentaglio la sicurezza marittima, la tutela dell'ambiente e l'efficienza dei porti. È quindi opportuno esentarli dalle disposizioni relative all'accesso al mercato di cui al capo II del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 159
Spyros Danellis

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) Nella maggior parte dei casi i servizi di pilotaggio sono forniti da un unico prestatore per motivi di efficienza e sicurezza. È opportuno, tuttavia, provvedere affinché tale servizio portuale sia affidato tenendo in considerazione anche la trasparenza e l'efficienza sotto il profilo dei costi. Gli Stati membri potrebbero decidere di adottare una deroga di due anni per predisporre meccanismi di sicurezza e procedure di appalto per questo importante servizio.

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno concedere agli Stati membri altri due anni per consentire di introdurre gradualmente l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 senza influire sull'efficienza e la sicurezza del servizio.

Emendamento 160
Dominique Vlasto

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) La natura specifica dei servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio e ormeggio e la loro interdipendenza con la corretta organizzazione e la sostenibilità dell'insieme delle operazioni portuali, giustificano il fatto che tali servizi, che soddisfano esigenze di interesse pubblico, siano esentati dalle disposizioni relative

all'accesso del mercato di cui al capo II del presente regolamento. La necessità di garantire la sicurezza marittima delle persone e delle strutture portuali, nonché la tutela dell'ambiente presuppone di autorizzare lo Stato membro o l'ente di gestione del porto a concedere diritti esclusivi ai prestatori dei servizi di pilotaggio, rimorchio e ormeggio, che sono soggetti all'esigenza di assicurare la continuità di tali servizi in qualunque circostanza, nell'insieme della zona portuale, indipendentemente dal tipo di imbarcazione.

Or. fr

Motivazione

Per la loro natura e il collegamento con la sicurezza e la tutela dell'ambiente, l'insieme delle operazioni e dei servizi portuali prestati tra il momento dell'assunzione del controllo dell'imbarcazione da parte del pilota fino all'ormeggio non può essere soggetto a una politica commerciale, che non terrebbe conto del fatto che si tratta dello svolgimento di un compito di servizio pubblico da parte dei prestatori interessati.

Emendamento 161
Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Il meccanismo per collegare l'Europa prevede che i porti della rete transeuropea dei trasporti possano beneficiare di aiuti dell'Unione nel prossimo periodo 2014-2020. D'altro canto la Commissione intende definire un quadro rivisto sugli aiuti di Stato ai porti e visto che la nuova direttiva sulle concessioni definisce altrettanto un nuovo quadro legislativo che interesserà anche i servizi portuali in regime di concessione, occorre introdurre nel presente

regolamento delle norme rigorose in materia di trasparenza di flussi finanziari per evitare situazioni di concorrenza sleale o dumping tra i porti dell'Unione.

Or. es

Emendamento 162
Giommara Uggias

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) È necessario imporre agli enti di gestione dei porti che ricevono finanziamenti pubblici, e che operano anche in qualità di prestatori di servizi, l'obbligo di mantenere una contabilità separata per distinguere le attività *svolte* in quanto ente di gestione del porto da quelle svolte su base concorrenziale, al fine di mantenere condizioni eque di concorrenza, trasparenza nell'attribuzione e nell'uso di fondi pubblici e per evitare distorsioni del mercato. In ogni caso è necessario garantire il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

Emendamento

(22) È necessario imporre agli enti di gestione dei porti che ricevono finanziamenti pubblici, e che operano anche in qualità di prestatori di servizi, l'obbligo di mantenere una contabilità separata per distinguere le attività *che ricevono finanziamenti pubblici*, in quanto ente di gestione del porto, da quelle svolte su base concorrenziale, al fine di mantenere condizioni eque di concorrenza, trasparenza nell'attribuzione e nell'uso di fondi pubblici e per evitare distorsioni del mercato. In ogni caso è necessario garantire il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

Or. it

Emendamento 163
Dominique Vlasto

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Occorre che la Commissione chiarisca la nozione di aiuto di Stato

riguardo al finanziamento delle infrastrutture portuali, tenendo conto della natura non commerciale delle infrastrutture di accesso pubblico e di protezione, in particolare l'infrastruttura di accesso su rotaia e su strada e i suoi collegamenti con il sistema di trasporto nazionale, l'infrastruttura necessaria ai servizi pubblici nella zona portuale, gli ormeggi e qualunque infrastruttura consenta l'accesso alla zona portuale, compreso l'accesso via mare, le vie navigabili e le opere di protezione. Questi tipi di infrastrutture devono essere accessibili a tutti gli utenti potenziali a condizioni eque e non discriminatorie e rientrano nella responsabilità dello Stato di soddisfare le esigenze generali della popolazione.

Or. fr

Motivazione

A integrazione dell'emendamento del relatore, è opportuno aggiungere all'elenco delle infrastrutture interessate gli ormeggi, in quanto costituiscono una parte significativa dell'infrastruttura portuale.

Emendamento 164
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) In ragione della mancanza di orientamenti chiari sugli aiuti di Stato per i porti, il settore portuale soffre a causa dell'incertezza giuridica, in quanto ora dipende da un approccio caso per caso. Per favorire maggiore trasparenza, è opportuno che la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, compresi gli Stati membri e le autorità

portuali, elabori orientamenti chiari sugli aiuti di Stato ai porti.

Or. en

Emendamento 165
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Occorre che la Commissione chiarisca il concetto di aiuti di Stato relativamente al finanziamento di infrastrutture portuali, tenendo conto della natura non commerciale delle infrastrutture per l'accesso pubblico e di protezione.

Or. en

Emendamento 166
Knut Fleckenstein

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Occorre che la Commissione chiarisca il concetto di aiuti di Stato relativamente al finanziamento di infrastrutture portuali, tenendo conto del fatto che la gestione di un porto rientra nell'ambito della responsabilità dello Stato di soddisfare le esigenze generali della popolazione, in ragione del ruolo importante svolto dai porti nell'economia europea. I porti dovrebbero quindi essere esentati dal regime relativo agli aiuti di Stato purché adempiano funzioni pubbliche e siano compresi in un regime

come quello previsto per i servizi di interesse economico generale o in norme sui costi infrastrutturali analoghe a quelle del regolamento n. 1370/2007 in tutte le operazioni non commerciali, come il mantenimento delle infrastrutture di accesso e di protezione per tutti i potenziali utenti e su base non discriminatoria.

Or. en

Emendamento 167
Philip Bradbourn, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Occorre che la Commissione chiarisca quanto prima le norme sugli aiuti di Stato riguardo al finanziamento dello sviluppo dei porti, conformemente ai principi applicati nella decisione sull'aeroporto "Leipzig-Halle".

Or. en

Motivazione

Gli aiuti di Stato sono erogati diffusamente ai porti in tutta Europa con scarsa coerenza di principio. Ciò comporta un'allocazione inefficiente delle risorse, distorsioni della concorrenza tra Stati vicini e spreco del denaro pubblico.

Emendamento 168
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

(22 bis) Occorre che la Commissione chiarisca il concetto di aiuti di Stato relativamente al finanziamento di infrastrutture portuali, tenendo conto della natura non commerciale dell'accesso pubblico e dell'infrastruttura di protezione. Sono incluse le infrastrutture per i collegamenti terrestri su rotaia e su strada al sistema di trasporto nazionale, le infrastrutture necessarie per i servizi nell'area portuale e tutte le infrastrutture che consentono di accedere a un'area portuale, tra cui accesso marittimo, canali navigabili e opere di protezione. Questi tipi di infrastrutture devono essere accessibili a tutti gli utenti potenziali a condizioni eque e non discriminatorie e rientra nelle responsabilità dello Stato rispondere alle esigenze generali della popolazione. Occorre altresì che la Commissione tenga conto del ruolo, dello status e della missione specifici dell'ente di gestione del porto che beneficia e/o eroga l'aiuto, in modo tale da riflettere le differenze esistenti tra i modelli di gestione, conformemente al considerando 6 ter (nuovo).

Or. nl

Motivazione

L'emendamento è in linea con la posizione del relatore Fleckenstein, secondo la quale la gestione della politica in materia di porti non può prescindere dalle disposizioni sugli aiuti di Stato adeguate o elaborate per l'infrastruttura portuale. L'emendamento mira a ottenere un riconoscimento dei modelli di finanziamento esistenti a livello nazionale, legalmente approvati, ben motivati e trasparenti.

Emendamento 169
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Occorre che la Commissione chiarisca il concetto di aiuti di Stato relativamente al finanziamento di infrastrutture portuali, tenendo conto della natura non commerciale delle infrastrutture di accesso pubblico e di protezione per tutti i potenziali utenti su una base non discriminatoria e del fatto che esse rientrano nell'ambito di responsabilità pubblica di soddisfare le esigenze generali della popolazione.

Or. en

Motivazione

Per creare condizioni eque di concorrenza tra i porti, è essenziale disporre di una normativa chiara in materia di aiuti di Stato. La Commissione sta al momento aggiornando gli orientamenti sugli aiuti di Stato ed è opportuno che tenga conto delle specificità delle infrastrutture portuali. Il presente regolamento non fornisce dettagli riguardo a tale normativa.

Emendamento 170
Francesca Barracciu, Franco Frigo

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) La normativa sugli aiuti di Stato deve però poter consentire deroghe nel caso degli aiuti finalizzati alla costruzione di infrastrutture in porti situati nelle isole. Va infatti considerata l'importanza dei porti per tali aree, e le norme sugli aiuti di Stato vanno riconsiderate anche alla luce delle difficoltà economiche che queste aree, già geograficamente svantaggiate, presentano.

Motivazione

Considerato che il fine di questo regolamento è quello di modernizzare la rete portuale, non si può ignorare che molti porti abbiano carenze infrastrutturali. Spesso tali carenze non sono risolvibili ricorrendo al mercato, ed un supporto da parte dello Stato è necessario. Le isole in particolare dipendono fortemente dai loro collegamenti marittimi, e spesso soffrono di difficoltà economiche storiche molto gravi.

Emendamento 171
Bogusław Liberadzki

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi che non sono *stati designati in conformità a una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria presentano un rischio maggiore di tariffe abusive, data la situazione di monopolio o oligopolio in cui operano tali prestatori e per il fatto che il loro mercato non può essere soggetto alla concorrenza. Lo stesso vale per gli oneri riscossi dagli operatori interni nell'accezione di cui al presente regolamento. Per tali servizi, in assenza di corretti meccanismi di mercato, è necessario definire modalità per garantire che i diritti che essi riscuotono riflettano le normali condizioni del pertinente mercato e siano* fissati in modo trasparente e non discriminatorio.

Emendamento

(23) I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi che non sono *esposti a un'efficace concorrenza* nell'accezione di cui *all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 1, non dovrebbero essere sproporzionati rispetto al valore economico dei servizi forniti ed essere* fissati in modo trasparente e non discriminatorio.

Emendamento 172
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi che non sono stati designati in conformità a una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria presentano un rischio maggiore di tariffe abusive, data la situazione di monopolio o oligopolio in cui operano tali prestatori e per il fatto che il loro mercato non può essere soggetto alla concorrenza. Lo stesso vale per gli oneri riscossi dagli operatori interni nell'accezione di cui al presente regolamento. Per tali servizi, in assenza di corretti meccanismi di mercato, è necessario definire modalità per garantire che i diritti che essi riscuotono ***riflettano le normali condizioni del pertinente mercato e siano*** fissati in modo trasparente e non discriminatorio.

Emendamento

(23) I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi che non sono stati designati in conformità a una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria presentano un rischio maggiore di tariffe abusive, data la situazione di monopolio o oligopolio in cui operano tali prestatori e per il fatto che il loro mercato non può essere soggetto alla concorrenza. Lo stesso vale per gli oneri riscossi dagli operatori interni nell'accezione di cui al presente regolamento. Per tali servizi, in assenza di corretti meccanismi di mercato, è necessario definire modalità per garantire che i diritti che essi riscuotono ***siano indicati nelle diverse componenti, commisurati ai costi corrispondenti e*** fissati in modo trasparente e non discriminatorio.

Or. it

Emendamento 173
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi che non sono ***stati designati in conformità a una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria presentano un rischio maggiore di tariffe abusive, data la situazione di monopolio o oligopolio in cui operano tali prestatori e per il fatto che il loro mercato non può essere soggetto alla concorrenza. Lo stesso vale***

Emendamento

(23) I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi che non sono ***esposti a un'efficace concorrenza nell'accezione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo, 1 non dovrebbero essere sproporzionati rispetto al valore economico dei servizi forniti ed essere*** fissati in modo trasparente e non discriminatorio.

per gli oneri riscossi dagli operatori interni nell'accezione di cui *al presente regolamento*. *Per tali servizi, in assenza di corretti meccanismi di mercato, è necessario definire modalità per garantire che i diritti che essi riscuotono riflettano le normali condizioni del pertinente mercato e siano* fissati in modo trasparente e non discriminatorio.

Or. en

Emendamento 174
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi che non sono stati designati in conformità a una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria presentano un rischio maggiore di tariffe abusive, data la situazione di monopolio o oligopolio in cui operano tali prestatori e per il fatto che il loro mercato non può essere soggetto alla concorrenza. *Lo stesso vale per gli oneri riscossi dagli operatori interni nell'accezione di cui al presente regolamento. Per tali servizi, in assenza di corretti meccanismi di mercato, è necessario definire modalità per garantire che i diritti che essi riscuotono riflettano le normali condizioni del pertinente mercato e siano* fissati in modo trasparente e non discriminatorio.

Emendamento

(23) I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi che non sono stati designati in conformità a una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria presentano un rischio maggiore di tariffe abusive, data la situazione di monopolio o oligopolio in cui operano tali prestatori e per il fatto che il loro mercato non può essere soggetto alla concorrenza. *I diritti applicati dai prestatori di tali servizi che non sono esposti a un'efficace concorrenza nell'accezione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 1, non dovrebbero essere sproporzionati rispetto al valore economico dei servizi forniti ed essere* fissati in modo trasparente e non discriminatorio.

Or. en

Emendamento 175
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi che non sono stati designati in conformità a una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria presentano un rischio maggiore di tariffe abusive, **data la situazione di monopolio o oligopolio in cui operano tali prestatori e per il fatto che il loro mercato non può essere soggetto alla concorrenza. Lo stesso vale per gli oneri riscossi dagli operatori interni nell'accezione di cui al presente regolamento.** Per tali servizi, in assenza di corretti meccanismi di mercato, è necessario definire modalità per garantire che i diritti che essi riscuotono riflettano le normali condizioni del pertinente mercato e siano fissati in modo trasparente e non discriminatorio.

Emendamento

(23) I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi che non sono stati designati in conformità a una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, **o da operatori interni, che sono interamente o prevalentemente finanziati con fondi pubblici,** presentano un rischio maggiore di tariffe abusive, **laddove esista una** situazione di monopolio o oligopolio in cui operano tali prestatori e per il fatto che il loro mercato non può essere soggetto alla concorrenza. Per tali servizi, in assenza di corretti meccanismi di mercato, è necessario definire modalità per garantire che i diritti che essi riscuotono riflettano le normali condizioni del pertinente mercato e siano fissati in modo trasparente e non discriminatorio.

Or. en

Emendamento 176
Knut Fleckenstein

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi che non sono stati designati in conformità a una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria presentano un rischio maggiore di tariffe abusive, **data la situazione di monopolio o oligopolio in cui operano tali prestatori e per il fatto che il loro mercato non può essere soggetto alla concorrenza.** Lo stesso vale

Emendamento

(23) I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi **a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b),** che non sono stati designati in conformità a una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, **e i diritti applicati dai prestatori di servizi di pilotaggio, che non sono esposti a un'efficace concorrenza,** presentano un rischio maggiore di tariffe abusive. Lo stesso vale per gli oneri

per gli oneri riscossi dagli operatori interni nell'accezione di cui ***al presente regolamento***. Per tali servizi, in assenza di corretti meccanismi di mercato, è necessario definire modalità per garantire che i diritti ***che essi riscuotono riflettano le normali condizioni del pertinente mercato*** e siano fissati in modo trasparente e non discriminatorio.

riscossi dagli operatori interni nell'accezione di cui ***all'articolo 9, paragrafo 1***. Per tali servizi, in assenza di corretti meccanismi di mercato, è necessario definire modalità per garantire che i diritti ***riscossi non siano sproporzionati rispetto al valore economico dei servizi erogati*** e siano fissati in modo trasparente e non discriminatorio.

Or. en

Emendamento 177
Kathleen Van Brempt, Saïd El Khadraoui

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) I diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi ***che non sono stati designati in conformità a una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria presentano un rischio maggiore di tariffe abusive, data la situazione di monopolio o oligopolio in cui operano tali prestatori e per il fatto che il loro mercato non può essere soggetto alla concorrenza. Lo stesso vale per gli oneri riscossi dagli operatori interni nell'accezione di cui al presente regolamento. Per tali servizi, in assenza di corretti meccanismi di mercato, è*** necessario definire modalità per garantire che i diritti che essi riscuotono ***riflettano le normali condizioni del pertinente mercato*** e siano fissati in modo trasparente e non discriminatorio.

Emendamento

(23) ***Per quanto concerne*** i diritti per i servizi portuali applicati dai prestatori di tali servizi, è necessario definire modalità per garantire che i diritti che essi riscuotono ***siano proporzionati rispetto al valore economico del servizio erogato*** e siano fissati in modo trasparente e non discriminatorio.

Or. nl

Motivazione

La Commissione europea presuppone che le tariffe stabilite in un mercato aperto siano, per definizione, più eque rispetto a quelle fissate in un mercato regolamentato, ma ciò non è necessariamente vero, poiché gli abusi tariffari possono avvenire anche in un mercato libero.

Emendamento 178 **Philip Bradbourn**

Proposta di regolamento **Considerando 24**

Testo della Commissione

(24) Per essere efficienti, è necessario che i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale **di ciascun porto** siano fissati in modo **trasparente e** autonomo, coerentemente con la strategia commerciale e di investimento del porto.

Emendamento

(24) Per essere efficienti, è necessario che i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale **dei porti** siano fissati **dall'ente di gestione del porto** in modo autonomo, coerentemente con la strategia commerciale e di investimento del porto. **Laddove l'ente di gestione del porto sia interamente o prevalentemente finanziato con fondi pubblici, tali diritti sono fissati in modo trasparente.**

Or. en

Emendamento 179 **Phil Bennion**

Proposta di regolamento **Considerando 24**

Testo della Commissione

(24) Per essere efficienti, è necessario che i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale di ciascun porto siano fissati in modo trasparente e autonomo, coerentemente con la strategia commerciale e di investimento del porto.

Emendamento

(24) Per essere efficienti, è necessario che i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale di ciascun porto siano fissati **dall'ente di gestione del porto** in modo trasparente e autonomo, coerentemente con la strategia commerciale e di investimento del porto.

Or. en

Emendamento 180
Luis de Grandes Pascual

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) **Per essere efficienti**, è necessario che i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale di ciascun porto siano fissati in modo trasparente **e autonomo**, coerentemente con la strategia commerciale e di investimento del porto.

Emendamento

(24) È necessario che i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale di ciascun porto siano fissati in modo trasparente **per garantire un certo livello di autonomia**, coerentemente con la strategia commerciale e di investimento del porto.

Or. en

Emendamento 181
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) **È opportuno consentire la variazione dei** diritti d'uso dell'infrastruttura portuale al fine di promuovere il trasporto marittimo di corto raggio e per attrarre navi che presentano una efficienza ambientale, energetica e di emissioni di carbonio nelle operazioni di trasporto superiore alla media, in particolare per le operazioni di trasporto marittimo off-shore o on-shore. In questo modo **dovrebbe** essere possibile contribuire alle politiche in materia di ambiente e cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile dei porti e delle zone circostanti, in particolare grazie alla riduzione dell'impatto ambientale delle navi che attraccano e stazionano nei porti.

Emendamento

(25) **L'ente di gestione del porto può variare i** diritti d'uso dell'infrastruttura portuale **nel quadro della propria strategia commerciale. I diritti d'uso dell'infrastruttura portuale possono variare** al fine, **per esempio**, di promuovere il trasporto marittimo di corto raggio e per attrarre navi che presentano una efficienza ambientale, energetica e di emissioni di carbonio nelle operazioni di trasporto superiore alla media, in particolare per le operazioni di trasporto marittimo off-shore o on-shore. In questo modo **potrebbe** essere possibile contribuire alle politiche in materia di ambiente e cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile dei porti e delle zone circostanti, in particolare grazie alla riduzione dell'impatto ambientale delle

navi che attraccano e stazionano nei porti.

Or. en

Emendamento 182
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) ***È necessario che siano disponibili strutture adeguate per garantire che*** gli utenti ***del porto***, ai quali è richiesto il pagamento di diritti per l'utilizzo delle infrastrutture portuali e/o di diritti per i servizi portuali, ***siano*** consultati regolarmente al momento della fissazione o della modifica dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e dei diritti per i servizi portuali. È opportuno che gli enti di gestione dei porti consultino periodicamente altri soggetti interessati in merito ad aspetti fondamentali relativi a un sano sviluppo del porto, alla sua efficienza e alla sua capacità di attrarre e generare attività economiche, quali il coordinamento dei servizi portuali all'interno del perimetro del porto e l'efficienza dei collegamenti con l'entroterra, oltre alle procedure amministrative nel porto.

Emendamento

(26) Gli utenti ***dei porti finanziati con fondi pubblici***, ai quali è richiesto il pagamento dei diritti per l'utilizzo delle infrastrutture portuali e/o di diritti per i servizi portuali, ***dovrebbero essere*** consultati regolarmente al momento della fissazione o della modifica dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e dei diritti per i servizi portuali. È opportuno che gli enti di gestione dei porti consultino periodicamente altri soggetti interessati in merito ad aspetti fondamentali relativi a un sano sviluppo del porto, alla sua efficienza e alla sua capacità di attrarre e generare attività economiche, quali il coordinamento dei servizi portuali all'interno del perimetro del porto e l'efficienza dei collegamenti con l'entroterra, oltre alle procedure amministrative nel porto.

Or. en

Emendamento 183
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) ***È necessario che siano disponibili***

Emendamento

(26) ***È opportuno*** garantire che gli utenti

strutture adeguate per garantire che gli utenti del porto, ai quali è richiesto il pagamento di diritti per l'utilizzo delle infrastrutture portuali e/o di diritti per i servizi portuali, siano consultati regolarmente al momento della fissazione o della modifica dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e dei diritti per i servizi portuali. È opportuno che gli enti di gestione dei porti consultino periodicamente altri soggetti interessati in merito ad aspetti fondamentali relativi a un sano sviluppo del porto, alla sua efficienza e alla sua capacità di attrarre e generare attività economiche, quali il coordinamento dei servizi portuali all'interno del perimetro del porto e l'efficienza dei collegamenti con l'entroterra, oltre alle procedure amministrative nel porto.

del porto, ai quali è richiesto il pagamento di diritti per l'utilizzo delle infrastrutture portuali e/o di diritti per i servizi portuali, siano consultati regolarmente al momento della fissazione o della modifica dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e dei diritti per i servizi portuali. È opportuno che gli enti di gestione dei porti consultino periodicamente altri soggetti interessati in merito ad aspetti fondamentali relativi a un sano sviluppo del porto, alla sua efficienza e alla sua capacità di attrarre e generare attività economiche, quali il coordinamento dei servizi portuali all'interno del perimetro del porto e l'efficienza dei collegamenti con l'entroterra, oltre alle procedure amministrative nel porto.

Or. en

Emendamento 184
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Al fine di garantire un'adeguata ed effettiva applicazione del presente regolamento, è opportuno designare in ogni Stato membro un organismo indipendente di vigilanza; tale funzione può essere rivestita da un organismo esistente.

Emendamento

soppresso

Or. de

Motivazione

La designazione di questo ulteriore organismo di vigilanza è assolutamente superflua e non fa altro che generare oneri burocratici aggiuntivi, il che implica costi e spese maggiori.

Emendamento 185
Slawomir Nitras, Artur Zasada

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Al fine di garantire un'adeguata ed effettiva applicazione del presente regolamento, è opportuno designare in ogni Stato membro un organismo indipendente di vigilanza; tale funzione può essere rivestita da un organismo esistente.

Emendamento

soppresso

Or. pl

Emendamento 186
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Al fine di garantire un'adeguata ed effettiva applicazione del presente regolamento, è opportuno designare in ogni Stato membro un organismo indipendente di vigilanza; tale funzione può essere rivestita da un organismo esistente.

Emendamento

(27) Al fine di garantire la presenza di un meccanismo di reclamo indipendente, è opportuno designare in ogni Stato membro uno o più organismi di vigilanza indipendente. A tal fine potrebbero essere designati organismi già esistenti, quali le autorità garanti della concorrenza, i tribunali, i ministeri o i dipartimenti all'interno di ministeri non collegati all'ente di gestione del porto.

Or. en

Emendamento 187
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Al fine di garantire un'adeguata ed effettiva applicazione del presente regolamento, è opportuno **designare in** ogni Stato membro un organismo indipendente di vigilanza; tale funzione può essere rivestita da un organismo esistente.

Emendamento

(27) Al fine di garantire un'adeguata ed effettiva applicazione del presente regolamento, è opportuno **che** ogni Stato membro **designi** un organismo indipendente di vigilanza; tale funzione può essere rivestita da un organismo esistente.

Or. ro

Emendamento 188
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione

(28) È opportuno che i diversi organismi indipendenti di vigilanza si scambino informazioni sul loro operato e cooperino al fine di garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 189
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione

(28) È opportuno che i diversi organismi indipendenti di vigilanza si scambino informazioni sul loro operato e cooperino al fine di garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento.

Emendamento

soppresso

Motivazione

La designazione di questo ulteriore organismo di vigilanza è assolutamente superflua e non fa altro che generare oneri burocratici aggiuntivi, il che implica maggiori costi e formalità amministrative.

Emendamento 190

Ślawomir Nitras, Artur Zasada

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

(28) È opportuno che i diversi organismi indipendenti di vigilanza si scambino informazioni sul loro operato e cooperino al fine di garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento.

Emendamento

soppresso

Or. pl

Emendamento 191

Karim Zérìbi

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

(28) È opportuno che i diversi organismi indipendenti di vigilanza si scambino informazioni sul loro operato e cooperino al fine di garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento.

Emendamento

(28) È opportuno che i diversi organismi indipendenti di vigilanza si scambino informazioni sul loro operato e cooperino al fine di garantire un'applicazione coerente della presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 192
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione

(28) È opportuno che i diversi organismi *indipendenti* di vigilanza si scambino informazioni sul loro operato *e cooperino al fine di garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento.*

Emendamento

(28) È opportuno che i diversi organismi di vigilanza *indipendente cooperino tra loro e* si scambino informazioni sul loro operato *nei casi riguardanti le controversie e i reclami transfrontalieri.*

Or. en

Emendamento 193
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Al fine di integrare e modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento e, in particolare, di promuovere un'applicazione uniforme della tariffazione ambientale, di rafforzare la coerenza di tale tariffazione a livello dell'Unione e di garantire principi comuni di tariffazione in relazione alla promozione del trasporto marittimo di corto raggio, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla classificazione comune di imbarcazioni, carburanti e tipologie di operazioni, sulla base della quale variare i diritti d'uso dell'infrastruttura e i principi comuni di tariffazione per i diritti d'uso delle infrastrutture portuali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga

Emendamento

soppresso

adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 194
Karim Zéribi

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Al fine di ***integrare e modificare*** taluni elementi ***non essenziali del presente regolamento e, in particolare, di promuovere un'applicazione uniforme della*** tariffazione ambientale, di rafforzare la coerenza di tale tariffazione a livello dell'Unione e di garantire principi comuni di tariffazione in relazione alla promozione del trasporto marittimo di corto raggio, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla classificazione comune di imbarcazioni, carburanti ***e tipologie di operazioni, sulla base della quale variare i diritti d'uso dell'infrastruttura e i principi comuni di tariffazione per i diritti d'uso delle infrastrutture portuali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori*** la Commissione ***svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.*** Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al

Emendamento

(29) Al fine di ***rafforzare*** taluni elementi ***della presente direttiva riguardo alla*** tariffazione ambientale, di rafforzare la coerenza di tale tariffazione a livello dell'Unione e di garantire principi comuni di tariffazione in relazione alla promozione del trasporto marittimo di corto raggio ***e, più in generale, alle autostrade del mare previste nel quadro del regolamento sulla rete transeuropea di trasporto,*** è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla classificazione comune di imbarcazioni ***e*** carburanti. ***Al momento dell'adozione di tali atti delegati,*** la Commissione ***terrà conto dell'indice ambientale della navigazione marittima (Environmental Ship Index – ESI) e dei progressi compiuti dall'Iniziativa dei porti mondiali per il clima (World Ports Climate Initiative – WPCI). Dette classificazioni devono servire come base per consentire di variare i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale senza pregiudicare le competenze delle autorità portuali competenti per quanto attiene alla possibilità di fissare il***

Parlamento europeo e al Consiglio.

livello dei diritti d'uso delle infrastrutture portuali. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. fr

Emendamento 195
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Al fine di ***integrare e modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento e, in particolare, di promuovere un'applicazione uniforme della tariffazione ambientale, di rafforzare la coerenza di tale tariffazione a livello dell'Unione e di garantire principi comuni di tariffazione in relazione alla promozione del trasporto marittimo di corto raggio***, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla classificazione comune di imbarcazioni, carburanti ***e tipologie di operazioni, sulla base della quale variare i diritti d'uso dell'infrastruttura e i principi comuni di tariffazione per i diritti d'uso delle infrastrutture portuali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.*** Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al

Emendamento

(29) Al fine di rafforzare la coerenza della tariffazione ambientale a livello dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla classificazione ***internazionale*** comune ***delle*** imbarcazioni ***e dei*** carburanti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 196
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Al fine di ***integrare e modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento e, in particolare, di promuovere un'applicazione uniforme della tariffazione ambientale, di rafforzare la coerenza di tale tariffazione a livello dell'Unione e di garantire principi comuni di tariffazione in relazione alla promozione del trasporto marittimo di corto raggio***, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla classificazione comune ***di imbarcazioni, carburanti e tipologie di operazioni, sulla base della quale variare i diritti d'uso dell'infrastruttura e i principi comuni di tariffazione per i diritti d'uso delle infrastrutture portuali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.*** Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

(29) Al fine di rafforzare la coerenza della tariffazione ambientale a livello dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla classificazione comune ***delle imbarcazioni e dei carburanti. In sede di adozione di tali atti delegati, occorre che la Commissione tenga conto dell'indice ambientale della navigazione marittima (Environmental Ship Index – ESI) e dei progressi compiuti dall'Iniziativa dei porti mondiali per il clima (World Ports Climate Initiative – WPCI). Dette classificazioni e orientamenti comuni di tariffazione in materia di ambiente dovrebbero servire esclusivamente come base per consentire di variare i diritti d'uso delle infrastrutture portuali e non devono pregiudicare le competenze dell'ente di gestione di un porto per quanto attiene alla possibilità di fissare il livello dei diritti d'uso delle infrastrutture portuali in modo autonomo, conformemente alla normativa applicabile.*** Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 197
Luis de Grandes Pascual

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Al fine di ***integrare e modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento e, in particolare, di promuovere un'applicazione uniforme della tariffazione ambientale, di rafforzare la coerenza di tale tariffazione a livello dell'Unione e di garantire principi comuni di tariffazione in relazione alla promozione del trasporto marittimo di corto raggio***, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla classificazione comune ***di imbarcazioni, carburanti e tipologie di operazioni, sulla base della quale variare i diritti d'uso dell'infrastruttura e i principi comuni di tariffazione per i diritti d'uso delle infrastrutture portuali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti***. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

(29) Al fine di rafforzare la coerenza della tariffazione ambientale a livello dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla classificazione comune ***delle imbarcazioni e dei carburanti. In sede di adozione di tali atti delegati, occorre che la Commissione tenga conto dell'indice ambientale della navigazione marittima (Environmental Ship Index – ESI) e dei progressi compiuti dall'Iniziativa dei porti mondiali per il clima (World Ports Climate Initiative – WPCI). Detta classificazione dovrebbe fungere solo da base per consentire variazioni dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e non dovrebbe pregiudicare la competenza dell'ente di gestione di un porto di fissare il livello dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale, conformemente alla normativa applicabile***. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 198
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di adeguate disposizioni per lo scambio di informazioni tra organismi indipendenti di vigilanza. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹³.

soppresso

¹³ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.*

Or. en

Emendamento 199
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di adeguate disposizioni per lo scambio di informazioni tra organismi indipendenti di vigilanza. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri

soppresso

*dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*¹³.

¹³GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Or. de

Motivazione

Il considerando 30 è contrario al principio di sussidiarietà. Esso offrirebbe alla Commissione ulteriori possibilità di intervento in questioni di interesse nazionale e genererebbe oneri burocratici aggiuntivi.

Emendamento 200
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

*(30) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di adeguate disposizioni per lo scambio di informazioni tra organismi indipendenti di vigilanza. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*¹³.

soppresso

¹³GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Or. en

Emendamento 201
Slawomir Nitras, Artur Zasada

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di adeguate disposizioni per lo scambio di informazioni tra organismi indipendenti di vigilanza. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹³.

¹³ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.*

Emendamento

soppresso

Or. pl

Emendamento 202
Karim Zéribi

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Al fine di garantire condizioni **uniformi** per l'applicazione **del** presente **regolamento**, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di adeguate disposizioni per lo scambio di informazioni tra organismi indipendenti di vigilanza. È necessario che tali competenze siano esercitate in conformità al regolamento (UE) n.

Emendamento

(30) Al fine di garantire condizioni **adeguate** per l'applicazione **della** presente **direttiva**, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di adeguate disposizioni per lo scambio di informazioni tra organismi indipendenti di vigilanza. È necessario che tali competenze siano esercitate in conformità al regolamento (UE) n.

182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹³.

¹³ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹³.

¹³ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Or. fr

Emendamento 203
David-Maria Sassoli, Franco Frigo

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di adeguate disposizioni per *lo scambio di informazioni tra organismi indipendenti di vigilanza. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹³.*

¹³ GU L 55 del 28.02.11, pag. 13.

Emendamento

(30) Al fine di garantire condizioni *equie e* uniformi per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di adeguate disposizioni per *l'identificazione di un organismo europeo le cui decisioni siano vincolanti per i porti.*

Or. en

Motivazione

Per garantire un'applicazione equa e corretta del regolamento, è opportuno identificare un organismo europeo.

Emendamento 204

David-Maria Sassoli, Franco Frigo

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ovvero assicurare la modernizzazione dei servizi portuali e il quadro adeguato per attrarre investimenti in tutti i porti della rete trans-europea di trasporto, non può essere conseguito in modo sufficiente dagli Stati membri a causa della sua dimensione europea, della natura internazionale e transfrontaliera dei porti e delle relative attività economiche marittime e può, pertanto, per il fatto di dover assicurare condizioni eque di concorrenza in Europa, essere meglio conseguito a livello di Unione europea, quest'ultima può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà come previsto all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, secondo il principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento

(31) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ovvero assicurare la modernizzazione dei servizi portuali e il quadro adeguato per attrarre investimenti in tutti i porti della rete trans-europea di trasporto, non può essere conseguito in modo sufficiente dagli Stati membri a causa della sua dimensione europea *e* della natura internazionale e transfrontaliera dei porti e delle relative attività economiche marittime e può, pertanto, per il fatto di dover assicurare condizioni eque di concorrenza in Europa, essere meglio conseguito a livello di Unione europea, quest'ultima può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà come previsto all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, secondo il principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Motivazione

Per evitare possibili incomprensioni, è utile affermare chiaramente a quale tipo di porto si applica il presente regolamento.

Emendamento 205
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) Le relazioni industriali nel settore portuale influenzano grandemente il funzionamento dei porti. Pertanto, il comitato di dialogo sociale settoriale per i porti fornisce alle parti sociali un quadro per stabilire risultati riguardo all'organizzazione del lavoro e alle condizioni di lavoro, come la salute e la sicurezza, la formazione e le qualifiche, la politica dell'UE sui carburanti a basso tenore di zolfo, l'attrattiva del settore per i giovani lavoratori e per le lavoratrici. La Commissione deve facilitare i negoziati e monitorarli da vicino. Qualora non si raggiunga un accordo chiaro entro il 2016, la Commissione deve presentare, se appropriato, una proposta legislativa.

Or. en

Emendamento 206
Karim Zérifi

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) Le condizioni di lavoro nei porti hanno una notevole influenza sull'efficienza del porto stesso. In tal senso, i comitati di dialogo sociale settoriale per i porti devono svolgere il proprio ruolo di conciliazione in termini di condizioni sociali, in particolare di condizioni di lavoro, sanitarie e di sicurezza, di formazione e di qualificazione. La Commissione deve

agevolare i negoziati, sostenerli e garantirne il seguito. Le parti sociali sono invitate a riferire riguardo ai progressi compiuti nel tempo, affinché tali progressi possano essere tenuti in considerazione dalla Commissione all'atto dell'elaborazione della relazione sugli effetti della presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 207

Knut Fleckenstein, Saïd El Khadraoui, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento

Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) Le relazioni industriali nel settore portuale influenzano grandemente le attività e il funzionamento dei porti. Pertanto, il comitato di dialogo sociale settoriale per i porti può fornire alle parti sociali dell'UE un quadro per l'eventuale adozione di risultati comuni riguardo alle questioni sociali connesse alle relazioni industriali nel settore portuale. La Commissione deve agevolare, sostenere e offrire assistenza tecnica per i negoziati, ove necessario. Le parti sociali dell'UE dovrebbero essere invitate a riferire in merito ai progressi compiuti nel tempo, se le desiderano, affinché i loro risultati possano essere tenuti in considerazione dalla Commissione quando riferisce riguardo agli effetti del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 208

Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) Le relazioni industriali nel settore portuale influenzano grandemente il funzionamento dei porti. Pertanto, il comitato di dialogo sociale settoriale per i porti fornisce alle parti sociali un quadro per stabilire i risultati riguardo a questioni quali il miglioramento delle condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza, la formazione e le qualifiche. La Commissione deve facilitare i negoziati, nonché sostenerli e monitorarli da vicino. Le parti sociali dovrebbero essere incoraggiate a riferire in merito ai progressi compiuti nel tempo, affinché i loro progressi possano essere tenuti in considerazione dalla Commissione quando riferisce riguardo agli effetti del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 209
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Considerando 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 ter) Il presente regolamento non impone uno specifico modello di gestione dei porti né esige uno status, ruolo o missione specifici per gli enti di gestione dei porti. A condizione che vengano rispettate le norme sull'accesso al mercato e la trasparenza finanziaria, i modelli di gestione dei porti degli Stati membri definiti dalla normativa nazionale possono essere mantenuti. In tale ambito sono inclusi i modelli che delegano i diritti e le responsabilità di gestione dei

Emendamento 210

Peter van Dalen

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 1

soppresso

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce:

(a) un quadro normativo definito per l'accesso al mercato dei servizi portuali;

(b) norme comuni in materia di trasparenza finanziaria e diritti applicabili da parte degli enti di gestione dei porti o dai prestatori di servizi portuali.

2. Il presente regolamento si applica alla fornitura delle seguenti categorie di servizi portuali, sia all'interno dell'area portuale, sia sulle vie navigabili di accesso al porto/di uscita dal porto:

(a) rifornimento di combustibile;

(b) movimentazione di merci;

(c) dragaggio;

(d) ormeggio;

(e) servizi di trasporto passeggeri;

(f) impianti portuali di raccolta;

(g) pilotaggio; e

(h) servizi di rimorchio.

3. Il presente regolamento si applica a tutti i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto, quale definita nell'allegato I del regolamento XXX

[regolamento sugli orientamenti TEN-T].

4. Gli Stati membri possono inoltre applicare il presente regolamento ad altri porti marittimi. Se gli Stati membri decidono di avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a notificare la loro decisione alla Commissione.

Or. nl

Emendamento 211

Inés Ayala Sender

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) un quadro normativo definito per l'accesso al mercato dei servizi portuali;

soppresso

Or. es

Motivazione

Occorre limitare il campo di applicazione della direttiva al miglioramento della trasparenza nelle attività portuali: trasparenza dei flussi finanziari, aiuti di Stato, aiuti europei ricevuti dai porti ecc.

Emendamento 212

Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) un quadro normativo *definito* per l'accesso al mercato dei servizi portuali;

(a) un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali;

Or. fr

Motivazione

Il relatore si chiede quale interesse vi sia ad aggiungere il termine "definito". Ne propone pertanto la soppressione, in quanto non apporta nulla al testo dal punto di vista giuridico.

Emendamento 213

Kathleen Van Brempt, Saïd El Khadraoui

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento si applica alla fornitura delle seguenti categorie di servizi portuali, sia all'interno dell'area portuale, sia sulle vie navigabili di accesso al porto/di uscita dal porto:

Emendamento

2. Il presente regolamento si applica alla fornitura delle seguenti categorie di servizi portuali, sia all'interno dell'area portuale, sia sulle vie navigabili di accesso al porto/di uscita dal porto, **a condizione che siano organizzati come attività economica:**

Or. nl

Motivazione

Il regolamento ha per obiettivo di rendere libero l'accesso al mercato per determinati servizi portuali, a condizione che essi siano organizzati come attività economica. L'emendamento proposto si basa sulla considerazione che gli Stati membri hanno facoltà di organizzare i servizi come non economici, conformemente a quanto disposto dal trattato in materia di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e libera circolazione delle persone.

Emendamento 214

Ivo Belet, Marianne Thyssen

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento si applica alla fornitura delle seguenti categorie di servizi portuali, sia all'interno dell'area portuale, sia sulle vie navigabili di accesso al

Emendamento

2. Il presente regolamento si applica alla fornitura delle seguenti categorie di servizi portuali, **se organizzati come attività economica**, sia all'interno dell'area portuale, sia sulle vie navigabili di accesso

porto/di uscita dal porto:

al porto/di uscita dal porto:

Or. nl

Emendamento 215
Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento si applica alla fornitura delle seguenti categorie di servizi portuali, sia all'interno dell'area portuale, sia sulle vie navigabili di accesso al porto/di uscita dal porto:

Emendamento

2. Il presente regolamento si applica alla fornitura delle seguenti categorie di servizi portuali, sia all'interno dell'area portuale, sia sulle vie navigabili di accesso al porto/di uscita dal porto, *e al dragaggio*:

Or. en

Emendamento 216
Philip Bradbourn, Jacqueline Foster

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) movimentazione merci;

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Non è opportuno regolamentare tali diritti nei porti che non ricevono sovvenzioni in un mercato competitivo, come non lo è esporre la base dei costi ai clienti del porto nelle transazioni tra imprese, laddove non sussista un obbligo reciproco per l'altra parte.

Emendamento 217
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) dragaggio;

soppresso

Or. en

Emendamento 218
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) dragaggio;

soppresso

Or. de

Motivazione

Come constatato dal Consiglio federale tedesco, il dragaggio non fa parte del mercato dei servizi portuali, bensì svolge un servizio pubblico inteso a garantire l'accesso marittimo dei porti. È dunque errato inserirlo nel presente regolamento.

Emendamento 219
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) dragaggio;

soppresso

Or. en

Emendamento 220
Carlo Fidanza, Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) ormeggio;

Emendamento

soppresso

Or. it

Emendamento 221
David-Maria Sassoli, Franco Frigo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) ormeggio;

Emendamento

soppresso

Or. it

Emendamento 222
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) ormeggio;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 223
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) ormeggio;

soppresso

Or. de

Motivazione

Questo servizio dovrebbe essere escluso, tra l'altro per ragioni attinenti alla politica di sicurezza.

Emendamento 224

Karim Zérìbi

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) ormeggio;

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 225

Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) ormeggio;

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 226

Sabine Wils

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) impianti portuali di raccolta;

soppresso

Or. de

Motivazione

Come constatato dal Consiglio federale tedesco, gli impianti portuali di raccolta non fanno parte del mercato dei servizi portuali. Essi svolgono un servizio pubblico vitale per mantenere puliti i porti.

Emendamento 227

Philip Bradbourn

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) pilotaggio, e;

soppresso

Or. en

Emendamento 228

Sabine Wils

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) pilotaggio, e;

soppresso

Or. de

Motivazione

Come constatato dal Consiglio federale tedesco, i servizi di pilotaggio non fanno parte del mercato dei servizi portuali. Essi svolgono piuttosto diverse attività decisive per la garanzia della sicurezza nautica nei porti nonché compiti decisivi per la sicurezza dei porti, e non vanno inclusi nel mercato dei servizi portuali. Tale formulazione della Commissione è sicuramente riconducibile ai grandi operatori specializzati nel settore del trasporto mediante container, che in questo modo intendono esercitare pressioni al ribasso sui costi dei servizi di pilotaggio.

Emendamento 229

Carlo Fidanza

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) servizi di rimorchio.

soppresso

Or. it

Emendamento 230

David-Maria Sassoli, Franco Frigo

Proposal for a regulation

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) servizi di rimorchio.

soppresso

Or. it

Emendamento 231
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) servizi di rimorchio.

soppresso

Or. en

Emendamento 232
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) servizi di rimorchio.

soppresso

Or. de

Emendamento 233
Karim Zéribi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. **Il** presente **regolamento** si applica a tutti i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto, quale definita nell'allegato I del regolamento XXX [regolamento sugli orientamenti TEN-T].

3. **La** presente **direttiva** si applica a tutti i porti marittimi **della rete centrale** della rete transeuropea di trasporto, quale definita nell'allegato I del regolamento XXX [regolamento sugli orientamenti TEN-T].

Or. fr

Motivazione

La limitazione dell'applicazione del testo ai porti della rete centrale della TEN-T appare più

opportuna. Il paragrafo successivo del medesimo articolo consente già di estendere l'ambito di applicazione del testo agli altri porti, su decisione di ciascuno Stato membro.

Emendamento 234

Silvia-Adriana Țicău

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

(3) Il presente regolamento si applica a tutti i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto, quale definita nell'allegato I del regolamento XXX [regolamento sugli orientamenti TEN-T].

Emendamento

(3) Il presente regolamento si applica a tutti i porti marittimi **e marittimo-fluviali** della rete transeuropea di trasporto, quale definita nell'allegato I del regolamento XXX [regolamento sugli orientamenti TEN-T].

Or. ro

Emendamento 235

Philippe De Backer

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono inoltre applicare il presente regolamento ad altri servizi portuali. In tal caso, notificano la loro decisione alla Commissione.

Or. en

Motivazione

La lista menzionata nel paragrafo 2 è una lista chiusa. Il presente paragrafo viene aggiunto per dare agli Stati membri la possibilità di includere altri servizi portuali nell'ambito di applicazione del regolamento.

Emendamento 236
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Or. nl

Emendamento 237
Giommaria Uggias

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

2. «servizi di movimentazione merci», l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale (operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci), ma esclusi il deposito, il travaso, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio con valore aggiunto relativo alla gestione delle merci;

Emendamento

2. «servizi di movimentazione merci», l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale (operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci), ma esclusi il deposito, il travaso, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio con valore aggiunto relativo alla gestione delle merci ***in ambito portuale***;

Or. it

Emendamento 238
Kathleen Van Brempt, Saïd El Khadraoui

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

2. "servizi di movimentazione merci", l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale (operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci), **ma esclusi** il deposito, il travaso, il reimpallaggio o qualsiasi altro servizio con valore aggiunto relativo alla gestione delle merci;

Emendamento

2. "servizi di movimentazione merci", l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi **il bloccaggio e sbloccaggio**, il trattamento, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale (operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci), **inclusi** il deposito, il travaso, il reimpallaggio o qualsiasi altro servizio con valore aggiunto **fornito nel porto marittimo e** relativo alla gestione delle merci;

Or. nl

Emendamento 239

Ślawomir Nitras, Artur Zasada

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

2. "servizi di movimentazione merci", l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale (**operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci**), **ma esclusi** il deposito, il travaso, il reimpallaggio o **qualsiasi** altro servizio **con valore aggiunto relativo alla gestione** delle merci;

Emendamento

2. "servizi di movimentazione merci", l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi **in particolare** il trattamento, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale, il deposito, il travaso, il reimpallaggio o altro servizio **direttamente correlato al trasporto** delle merci;

Or. pl

Motivazione

La movimentazione delle merci presso i terminal portuali di alcuni Stati membri include spesso i servizi di deposito, preparazione e travaso dei container e reimpballaggio. Se la definizione di "movimentazione merci" contenuta nel regolamento non verrà modificata potrebbe accadere che all'interno dello stesso porto vigano norme diverse a seconda del servizio fornito.

Emendamento 240 **Sabine Wils**

Proposta di regolamento **Articolo 2 – comma 1 – punto 3**

Testo della Commissione

Emendamento

3. "dragaggio", la rimozione di sabbia, sedimenti o altre sostanze dal fondo delle vie navigabili di accesso al porto per consentire alle navi di entrare nello stesso e comprendente sia la rimozione iniziale sia il dragaggio di manutenzione al fine di mantenere navigabili tali vie di accesso;

soppresso

Or. de

Motivazione

In conformità all'emendamento 14, in base a cui va eliminato il "dragaggio" di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), occorre eliminare anche questo punto.

Emendamento 241 **Silvia-Adriana Țicău**

Proposta di regolamento **Articolo 2 – comma 1 – punto 3**

Testo della Commissione

Emendamento

3. "dragaggio", la rimozione di sabbia, sedimenti o altre sostanze dal fondo delle vie navigabili di accesso al porto per consentire alle navi di entrare nello stesso e

3. "dragaggio", la rimozione di sabbia, sedimenti o altre sostanze dal fondo delle vie navigabili di accesso al porto, **ma anche dall'interno del porto**, per

comprendente sia la rimozione iniziale sia il dragaggio di manutenzione al fine di mantenere navigabili tali vie di accesso;

consentire alle navi di entrare nello stesso e comprendente sia la rimozione iniziale sia il dragaggio di manutenzione al fine di mantenere navigabili tali vie di accesso;

Or. ro

Emendamento 242
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione

3. "dragaggio", la rimozione di sabbia, sedimenti o altre sostanze dal fondo delle vie navigabili di accesso al porto per consentire alle navi di entrare nello stesso e comprendente sia la rimozione iniziale sia il dragaggio di manutenzione al fine di mantenere navigabili tali vie di accesso;

Emendamento

3. "dragaggio", la rimozione di sabbia, sedimenti o altre sostanze dal fondo delle vie navigabili di accesso al porto per consentire alle navi di entrare nello stesso e comprendente sia la rimozione iniziale sia il dragaggio di manutenzione al fine di mantenere navigabili tali vie di accesso *e non è un servizio portuale offerto agli utenti;*

Or. en

Emendamento 243
Dominique Vlasto

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione

5. "ente di gestione del porto", qualsiasi organismo pubblico o privato al quale la normativa nazionale affida, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e gestire infrastrutture portuali e coordinare, e se del caso, controllare le attività degli operatori presenti in un dato porto;

Emendamento

5. "ente di gestione del porto", qualsiasi organismo pubblico o privato al quale la normativa nazionale affida, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e gestire infrastrutture portuali e coordinare, e se del caso, *realizzare, organizzare o* controllare le attività degli operatori presenti in un dato porto, *amministrare e gestire il traffico*

portuale nel porto interessato e gestire il territorio portuale;

Or. fr

Motivazione

A integrazione dell'emendamento del relatore, che opera una distinzione per includere le diverse responsabilità affidate all'ente di gestione del porto negli Stati membri, è altresì necessario menzionare le competenze in materia di gestione del territorio portuale, un aspetto con ripercussioni, in particolare, sull'interconnessione con le altre infrastrutture e attività economiche.

Emendamento 244
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. «ormeggio», i servizi di ormeggio o disormeggio necessari a una nave ancorata o altrimenti ormeggiata a riva in un porto o in una via navigabile di accesso al porto;

soppresso

Or. it

Emendamento 245
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. "ormeggio", i servizi di ormeggio o disormeggio necessari a una nave ancorata o altrimenti ormeggiata a riva in un porto o in una via navigabile di accesso al porto;

soppresso

Motivazione

In conformità all'emendamento 15, in base a cui va eliminato l'"ormeggio" di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), occorre eliminare anche questo punto.

Emendamento 246

Karim Zéribi

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione

6. "ormeggio", i servizi di ormeggio o disormeggio necessari a una nave ancorata o altrimenti ormeggiata a riva in un porto o in una via navigabile di accesso al porto;

Emendamento

6. "ormeggio", i servizi di ormeggio o disormeggio ***incaricati delle operazioni necessarie*** a una nave ancorata o altrimenti ormeggiata a riva in un porto o in una via navigabile di accesso al porto;

Or. fr

Motivazione

Occorre chiarire la definizione.

Emendamento 247

Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione

6. "ormeggio", i servizi di ormeggio o disormeggio necessari a una nave ***ancorata o altrimenti*** ormeggiata a riva in un porto o in una via navigabile di accesso al porto;

Emendamento

6. "ormeggio", i servizi di ormeggio o disormeggio necessari a una nave ormeggiata a riva in un porto o in una via navigabile di accesso al porto, ***che consentono l'imbarco o lo sbarco sicuri dei passeggeri e di altre persone o delle***

merci;

Or. el

Emendamento 248
Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione

6. "ormeggio", i servizi di ormeggio o disormeggio necessari a una nave ancorata o altrimenti ormeggiata a riva in un porto o in una via navigabile di accesso **al porto**;

Emendamento

6. "ormeggio", i servizi, **le attrezzature terrestri e marittime e il personale destinati alle operazioni** di ormeggio o disormeggio necessari a una nave ancorata o altrimenti ormeggiata a riva in un porto o in una via navigabile di accesso **alle infrastrutture portuali**;

Or. fr

Motivazione

L'emendamento concerne in gran parte solo la versione francese.

Emendamento 249
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione

8. "pilotaggio", il servizio di guida di una nave da parte di un pilota o di una stazione di pilotaggio per consentire il passaggio sicuro delle navi nelle vie navigabili di ingresso e uscita dal porto;

Emendamento

soppresso

Or. de

Motivazione

In conformità all'emendamento 17, in base a cui va eliminato il "pilotaggio" di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g,) occorre eliminare anche questo punto.

Emendamento 250

Silvia-Adriana Țicău

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione

8. "pilotaggio", il servizio di guida di una nave da parte di pilota o di una stazione di pilotaggio per consentire il passaggio sicuro delle navi nelle vie navigabili di ingresso e uscita dal porto;

Emendamento

8. "pilotaggio", il servizio di guida di una nave da parte di pilota o di una stazione di pilotaggio per consentire il passaggio sicuro delle navi nelle vie navigabili di ingresso e uscita dal porto **e per l'ingresso e l'uscita in alto mare;**

Or. ro

Emendamento 251

Karim Zérìbi

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione

9. "diritti d'uso dell'infrastruttura portuale", un diritto riscosso a beneficio **diretto o indiretto** dell'ente di gestione del porto e versato dagli operatori di navi o dai proprietari dei carichi per l'utilizzo delle strutture e dei servizi che consentono alle navi l'ingresso e l'uscita dai porti, incluse le vie navigabili di accesso agli stessi, **come pure** l'accesso alla gestione passeggeri e merci;

Emendamento

9. "diritti d'uso dell'infrastruttura portuale", un diritto riscosso a beneficio dell'ente di gestione del porto e versato dagli operatori di navi o dai proprietari dei carichi per l'utilizzo delle **infrastrutture, delle strutture e dei servizi sotto il controllo e la gestione amministrativa dell'ente di gestione del porto** che consentono alle navi l'ingresso e l'uscita dai porti, incluse le vie navigabili di accesso agli stessi, **e** l'accesso alla gestione passeggeri e merci, **come pure collegamenti terrestri con il porto;**

Or. fr

Motivazione

Questo emendamento si motiva da sé.

Emendamento 252

Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione

9. "diritti d'uso dell'infrastruttura portuale", un diritto riscosso a beneficio ***diretto o indiretto*** dell'ente di gestione del porto e versato dagli operatori di navi o dai proprietari dei carichi per l'utilizzo delle strutture e dei servizi che consentono alle navi l'ingresso e l'uscita dai porti, incluse le vie navigabili di accesso ***agli stessi, come pure*** l'accesso alla gestione passeggeri e merci;

Emendamento

9. "diritti d'uso dell'infrastruttura portuale", un diritto riscosso a beneficio dell'ente di gestione del porto e versato dagli operatori di navi o dai proprietari dei carichi per l'utilizzo delle strutture e dei servizi che consentono alle navi l'ingresso e l'uscita dai porti, incluse le vie navigabili di accesso ***al porto nel caso in cui tali vie siano amministrate e gestite dallo stesso, l'accesso alla gestione passeggeri e merci, come pure i collegamenti terrestri con il porto;***

Or. fr

Motivazione

Occorre precisare che le vie di accesso terrestri al porto possono essere soggette a diritti d'uso laddove siano amministrate dal porto in questione.

Emendamento 253

Silvia-Adriana Țicău

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione

9. "diritti d'uso dell'infrastruttura portuale", un diritto riscosso a beneficio diretto o indiretto dell'ente di gestione del porto e versato ***dagli operatori di navi o dai***

Emendamento

9. "diritti d'uso dell'infrastruttura portuale", un diritto riscosso a beneficio diretto o indiretto dell'ente di gestione del porto ***o dell'ente di gestione della via navigabile di***

proprietari dei carichi per l'utilizzo delle strutture *e dei servizi che consentono alle navi l'ingresso e l'uscita dai porti, incluse le vie navigabili di accesso agli stessi, come pure l'accesso alla gestione di passeggeri e merci;*

accesso al porto, se del caso, e versato da tutti gli utenti dell'infrastruttura portuale per l'utilizzo delle strutture portuali essenziali, dell'infrastruttura portuale inclusa l'infrastruttura per passeggeri, nonché da tutti gli utenti delle vie navigabili di accesso al porto;

Or. ro

Emendamento 254
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. "impianto portuale di raccolta", qualsiasi struttura, fissa, galleggiante o mobile, che sia in grado di ricevere i rifiuti prodotti dalla nave o i residui del carico, quale definito alla direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico¹⁴;

soppresso

¹⁴GU L 332 del 28.12.00, pagg. 81-90.

Or. de

Motivazione

In conformità all'emendamento 16, in base a cui vanno eliminati gli "impianti portuali di raccolta" di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera f), occorre eliminare anche questo punto.

Emendamento 255
Karim Zérìbi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione

12. "contratto di servizio portuale", un accordo formale e giuridicamente vincolante tra un prestatore di servizi portuali e un'autorità competente, con cui tale autorità designa un prestatore di servizi portuali per la fornitura di tali servizi a seguito di una procedura finalizzata a limitare il numero di tali prestatori;

Emendamento

12. "contratto di servizio portuale", un accordo formale e giuridicamente vincolante tra un prestatore di servizi portuali e un'autorità competente, con cui tale autorità designa un prestatore di servizi portuali per la fornitura di tali servizi a seguito di una procedura finalizzata a limitare il numero di tali prestatori, **fatte salve le procedure di designazione dei prestatori di servizi portuali esistenti negli Stati membri**;

Or. fr

Motivazione

La nozione di contratto di servizio portuale proposta non corrisponde alle prassi adottate da taluni Stati membri.

Emendamento 256
Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione

13. "prestatore di servizi portuali", qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca o desideri fornire, **dietro remunerazione**, una o più categorie dei servizi portuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

Emendamento

13. "prestatore di servizi portuali", qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca o desideri fornire una o più categorie dei servizi portuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 257
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione

13. "prestatore di servizi portuali", qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca *o desideri fornire*, dietro remunerazione, una o più categorie dei servizi portuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

Emendamento

13. "prestatore di servizi portuali", qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca, *nell'ambito di un quadro regolamentato*, dietro remunerazione, una o più categorie dei servizi portuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

Or. ro

Emendamento 258

Kathleen Van Brempt, Saïd El Khadraoui

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – point 13

Testo della Commissione

13. "prestatore di servizi portuali", qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca o desideri fornire, dietro remunerazione, una o più categorie dei servizi portuali *di cui all'articolo 1, paragrafo 2*;

Emendamento

13. "prestatore di servizi portuali", qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca o desideri fornire, dietro remunerazione, una o più categorie dei servizi portuali *organizzati come attività economica*;

Or. nl

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 1, paragrafo 2, si propone che gli Stati membri (o altre autorità competenti o enti di gestione portuale delegati) abbiano il potere di decidere se un servizio portuale debba essere considerato un'attività economica.

Emendamento 259

Ivo Belet, Marianne Thyssen

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione

13. "prestatore di servizi portuali", qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca o desideri fornire, dietro remunerazione, una o più categorie dei servizi portuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

Emendamento

13. "prestatore di servizi portuali", qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca o desideri fornire, dietro remunerazione, una o più categorie dei servizi portuali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, **se organizzati come attività economica**;

Or. nl

Emendamento 260
Dominique Vlasto

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 16

Testo della Commissione

16. "porto marittimo", una zona di terra e di mare dotata di opere e attrezzature che le consentono, in via principale, di accogliere navi, effettuare operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, di imbarco e sbarco dei passeggeri e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti all'interno dell'area portuale;

Emendamento

16. "porto marittimo", una zona di terra e di mare dotata di opere e attrezzature che le consentono, in via principale, di accogliere navi, effettuare operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, di imbarco e sbarco dei passeggeri **e di altre persone** e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti all'interno dell'area portuale;

Or. fr

Motivazione

In aggiunta ai passeggeri, anche altre persone possono imbarcarsi o sbarcare. L'ultima parte del paragrafo, inoltre, consente di non adottare una visione limitativa delle infrastrutture portuali, al fine di includere, ad esempio, le infrastrutture necessarie alla riparazione navale.

Emendamento 261
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 16

Testo della Commissione

16. "porto marittimo", **una** zona di terra e di mare dotata di opere e attrezzature che le consentono, in via principale, di accogliere navi, effettuare operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, di imbarco e sbarco dei passeggeri e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti all'interno dell'area portuale;

Emendamento

16. "porto marittimo", **la** zona di terra e di mare **delimitata** dotata di opere e attrezzature che le consentono, in via principale, di accogliere navi, effettuare operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, di imbarco e sbarco dei passeggeri e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti all'interno dell'area portuale;

Or. ro

Emendamento 262
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 17

Testo della Commissione

17. «servizi di rimorchio», l'assistenza prestata alle navi a mezzo di un rimorchiatore per garantire un ingresso e un'uscita sicuri dal porto assistendo la nave nelle manovre necessarie a tal fine;

Emendamento

soppresso

Or. it

Emendamento 263
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 17

Testo della Commissione

17. "servizi di rimorchio", l'assistenza prestata alle navi a mezzo di un

Emendamento

soppresso

rimorchiatore per garantire un ingresso e un'uscita sicuri dal porto assistendo la nave nelle manovre necessarie a tal fine;

Or. de

Motivazione

In conformità all'emendamento 18, in base a cui vanno eliminati i "servizi di rimorchio" di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), occorre eliminare anche questo punto.

Emendamento 264
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

18 bis. "subappaltatore", qualsiasi persona fisica o soggetto giuridico cui è affidata l'esecuzione di una parte o dell'insieme degli obblighi di un contratto già stipulato;

Or. en

Emendamento 265
Mathieu Grosch, Ivo Belet, Marianne Thyssen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

18 bis. "infrastrutture di accesso e di protezione", tutte le infrastrutture che consentono l'accesso via mare e via terra all'area portuale, compreso l'accesso marittimo e le opere di protezione, i collegamenti terrestri ai servizi pubblici di trasporto e le infrastrutture per i servizi necessari alle attività nella zona portuale;

Motivazione

Le infrastrutture portuali necessitano di un approccio specifico. In particolare, occorre una definizione più chiara delle diverse infrastrutture portuali.

Emendamento 266

Phil Bennion

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

18 bis. "porto di proprietà e a gestione private", un porto non di proprietà e non gestito da un'autorità nazionale, una regione, una provincia o un comune;

Or. en

Emendamento 267

Mathieu Grosch, Ivo Belet, Marianne Thyssen

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

18 ter. "infrastruttura terminale o correlata ai progetti", opere civili all'interno dell'area portuale che includono gli ormeggi utilizzati per le navi, la bonifica dei terreni utilizzati per la costruzione dei terminali, il dragaggio in prossimità degli ormeggi e l'accesso ai terminali dalle strutture di trasporto per il pubblico all'interno dell'area portuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18 bis;

Or. en

Motivazione

Le infrastrutture portuali necessitano di un approccio specifico. In particolare, occorre una definizione più chiara delle diverse infrastrutture portuali.

Emendamento 268

Mathieu Grosch, Ivo Belet, Marianne Thyssen

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1– punto 18 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

18 quater. "sovrastuttura portuale", i dispositivi di superficie, i magazzini, gli immobili degli uffici, le attrezzature mobili e fisse, i sistemi di informazione e di automazione necessari alla prestazione dei servizi portuali di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

Or. en

Motivazione

Le infrastrutture portuali necessitano di un approccio specifico. In particolare, occorre una definizione più chiara delle diverse infrastrutture portuali.

Emendamento 269

Jutta Steinruck

Proposta di regolamento

Articolo -3 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo -3

Subappalto

1. Il prestatore di servizi portuali di cui all'articolo 2, paragrafo 13, non può subappaltare i servizi, tranne che nel caso in cui sia temporaneamente impossibilitato a prestare tali servizi per

causa di forza maggiore. L'azione collettiva non è considerata forza maggiore.

2. I subappaltatori non possono subappaltare i servizi portuali.

3. Il prestatore di servizi portuali che ricorre a uno o più subappaltatori comunica all'ente di gestione del porto il nome e le attività dei subappaltatori in questione.

4. Se il datore di lavoro è un subappaltatore e ferme restando le disposizioni di diritto nazionale riguardanti i diritti di contributo o di regresso o le disposizioni di diritto nazionale in materia di previdenza sociale, gli Stati membri provvedono affinché l'appaltante di cui il datore di lavoro è un subappaltatore diretto possa essere ritenuto responsabile, congiuntamente al datore di lavoro o in sua vece, del pagamento:

(a) delle eventuali sanzioni finanziarie irrogate; nonché

(b) degli eventuali arretrati.

5. Se il prestatore di servizi è un subappaltatore, gli Stati membri provvedono affinché l'appaltante principale e tutti i subappaltatori intermedi, qualora sapessero che il subappaltatore datore di lavoro impiegava cittadini di paesi terzi il cui soggiorno era irregolare, possano essere ritenuti responsabili dei pagamenti di cui al paragrafo 4 congiuntamente o al posto del subappaltatore datore di lavoro o dell'appaltante di cui il datore di lavoro è un subappaltatore diretto.

6. Gli Stati membri possono prevedere disposizioni di diritto interno più rigorose in materia di responsabilità.

7. I subappaltatori sono in grado di dimostrare la propria buona reputazione riguardo al rispetto dei diritti sociali e del

lavoro, compresa l'applicazione delle leggi e dei contratti a tutela della salute e della sicurezza.

Or. en

Emendamento 270
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3

soppresso

Libera prestazione dei servizi

1. La libera prestazione dei servizi nei porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento si applica ai prestatori di servizi portuali stabiliti nell'Unione alle condizioni di cui al presente capo.

2. I prestatori di servizi portuali hanno accesso agli impianti portuali essenziali nella misura necessaria per poter esercitare le loro attività. Le condizioni di accesso sono eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Or. nl

Emendamento 271
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4

soppresso

Requisiti minimi per la fornitura di servizi portuali

1. L'ente di gestione del porto può esigere dai prestatori di servizi portuali il rispetto di requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali.

2. I requisiti minimi di cui al paragrafo 1 possono riferirsi, laddove applicabile, esclusivamente ai seguenti aspetti:

(a) le qualifiche professionali del prestatore di servizi portuali, il suo personale o le persone fisiche che gestiscono di fatto e in via continuativa le attività del prestatore di servizi portuali;

(b) le attrezzature necessarie per garantire il pertinente servizio portuale in condizioni normali e di sicurezza e la capacità di mantenere tale attrezzatura in condizioni adeguate;

(c) la conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima o di sicurezza del porto e dell'accesso allo stesso, ai suoi impianti, attrezzature e persone;

(d) la conformità ai requisiti in materia ambientale a livello locale, nazionale, internazionale e dell'Unione.

3. I requisiti minimi sono trasparenti, non discriminatori, obiettivi e pertinenti alla categoria e natura dei servizi portuali interessati.

4. Se i requisiti minimi comprendono conoscenze specifiche a livello locale o la familiarità con condizioni locali, l'ente di gestione del porto si assicura che sia garantito un accesso adeguato alla formazione necessaria in condizioni trasparenti e non discriminatorie, a meno che l'accesso a tale formazione non sia garantito dallo Stato membro.

5. Nei casi di cui al paragrafo 1, i requisiti minimi di cui al paragrafo 2, e la procedura per la concessione del diritto di fornire servizi portuali a norma di tali requisiti, sono pubblicati dall'ente di gestione del porto entro il 1° luglio 2015 o, nel caso di requisiti minimi applicabili

dopo tale data, almeno tre mesi prima della data di applicabilità di tali requisiti. I prestatori di servizi portuali sono informati in anticipo di ogni modifica dei criteri e della procedura.

Or. nl

Emendamento 272
Karim Zéribi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *L'ente di gestione del porto* può esigere dai prestatori di servizi portuali il rispetto di requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali.

Emendamento

1. *L'autorità portuale o l'autorità competente* può esigere dai prestatori di servizi portuali il rispetto di requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali.

Or. fr

Motivazione

È più opportuno definire talune esigenze a livello nazionale piuttosto che locale, come nel caso delle qualifiche professionali.

Emendamento 273
Kathleen Van Brempt, Saïd El Khadraoui

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'ente di gestione del porto può esigere dai prestatori di servizi portuali il rispetto di requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali.

Emendamento

1. *Fatta salva la possibilità di imporre obblighi di servizio pubblico, conformemente all'articolo 8*, l'ente di gestione del porto può esigere dai prestatori di servizi portuali il rispetto di requisiti minimi per la fornitura dei

corrispondenti servizi portuali.

Or. nl

Motivazione

Anche nel caso di accesso illimitato al mercato dei servizi portuali, può essere necessario imporre degli obblighi di servizio pubblico ai prestatori di servizi portuali onde evitare fenomeni, quali la selezione discriminatoria ("cherry picking"), problemi di coordinamento ecc., che generano distorsioni del mercato.

Emendamento 274
Dominique Vlasto

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'ente di gestione del porto **può esigere** dai prestatori di servizi portuali il rispetto di requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali.

Emendamento

1. L'ente di gestione del porto esige dai prestatori di servizi portuali il rispetto di requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali.

Or. fr

Motivazione

Il carattere facoltativo di questa disposizione non corrisponde all'importanza dei profili a cui si riferiscono i requisiti minimi esposti.

Emendamento 275
Dominique Vlasto

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. I requisiti minimi di cui al paragrafo 1 **possono riferirsi, laddove applicabile, esclusivamente** ai seguenti aspetti:

Emendamento

2. I requisiti minimi di cui al paragrafo 1 **si riferiscono** ai seguenti aspetti:

Motivazione

Il carattere restrittivo di questa disposizione non corrisponde all'importanza dei profili a cui si riferiscono i requisiti minimi esposti.

Emendamento 276

Slawomir Nitras, Artur Zasada

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. I requisiti minimi di cui al paragrafo 1 possono riferirsi, laddove applicabile, **esclusivamente** ai seguenti aspetti:

Emendamento

2. I requisiti minimi di cui al paragrafo 1 possono riferirsi, laddove applicabile, ai seguenti aspetti **in particolare**:

Or. pl

Motivazione

Il regolamento deve lasciare agli enti di gestione dei porti un relativo ma importante margine di manovra nella definizione di requisiti minimi in materia di prestazione di servizi.

Emendamento 277

Silvia-Adriana Țicău

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) **le** attrezzature necessarie per garantire il pertinente servizio portuale in condizioni normali e di sicurezza e la capacità di mantenere tale attrezzatura in condizioni adeguate;

Emendamento

(b) **l'accesso al servizio portuale in questione e la detenzione delle** attrezzature necessarie per garantire il pertinente servizio portuale in condizioni normali e di sicurezza e la capacità di mantenere tale attrezzatura in condizioni adeguate;

Or. ro

Emendamento 278

Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) le attrezzature necessarie per garantire il pertinente servizio portuale in condizioni normali e **di** sicurezza e la capacità di mantenere tale attrezzatura in condizioni adeguate;

Emendamento

(b) le attrezzature necessarie per garantire il pertinente servizio portuale **a qualsiasi imbarcazione che il porto può accogliere, in tutti i posti di attracco**, in condizioni normali, **in modo continuativo e in piena** sicurezza, e la capacità **tecnica e finanziaria** di mantenere tale attrezzatura in condizioni adeguate;

Or. fr

Motivazione

Alcuni servizi portuali devono rispettare i principi di universalità e continuità, in particolare quando riguardano l'espletamento di compiti di servizio pubblico.

Emendamento 279

Georges Bach

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) la conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima o di sicurezza del porto e dell'accesso allo stesso, ai suoi impianti, attrezzature e persone;

Emendamento

(c) la conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima o di sicurezza del porto e dell'accesso allo stesso, ai suoi impianti, attrezzature, **lavoratori** e persone;

Or. en

Emendamento 280

Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) la conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima o di sicurezza del porto e dell'accesso allo stesso, ai suoi impianti, attrezzature e persone;

Emendamento

(c) la conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima o di sicurezza del porto e dell'accesso allo stesso, ai suoi impianti, attrezzature e persone, **di disponibilità del servizio e di cooperazione tra i servizi tecnico-nautici**;

Or. en

Emendamento 281
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) la conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima o di sicurezza del porto e dell'accesso allo stesso, ai suoi impianti, attrezzature e persone;

Emendamento

(c) la conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima o di sicurezza del porto e dell'accesso allo stesso, ai suoi impianti, attrezzature e persone, **nonché di disponibilità del servizio**;

Or. en

Emendamento 282
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) la conformità ai requisiti in materia ambientale a livello locale, nazionale, internazionale e dell'Unione.

Emendamento

(d) la conformità ai requisiti in materia **sociale e** ambientale a livello locale, nazionale, internazionale e dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

Occorre evitare il dumping sociale.

Emendamento 283
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) il rispetto della legislazione sociale e del lavoro.

Or. en

Emendamento 284
Karim Zérìbi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) la buona reputazione del richiedente riguardo al rispetto dei diritti sociali e del lavoro, compresi il rispetto degli accordi collettivi esistenti e le disposizioni di legge a tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Or. fr

Emendamento 285
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) la conformità alle norme del diritto sociale e del lavoro, ivi incluse le disposizioni sulla tutela della salute e la prevenzione degli infortuni.

Or. de

Motivazione

Questa integrazione è necessaria poiché le condizioni di lavoro delle persone che lavorano nei porti marittimi europei devono essere imprescindibilmente inserite nel presente regolamento.

Emendamento 286

Brian Simpson

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) la buona reputazione del prestatore di servizi portuali riguardo all'applicazione delle norme sociali di protezione della salute e sicurezza dei dipendenti e al rispetto dei loro diritti lavorativi.

Or. en

Motivazione

Insieme alle qualifiche professionali, alle attrezzature, alla sicurezza marittima e alle preoccupazioni in materia di ambientale, anche la buona reputazione riguardo al rispetto delle norme sociali dovrebbe svolgere un ruolo al momento della scelta dei prestatori di servizi.

Emendamento 287

Corien Wortmann-Kool

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) requisiti di disponibilità.

Or. en

Emendamento 288
Knut Fleckenstein, Saïd El Khadraoui, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) la buona reputazione del candidato per quanto attiene al rispetto dei diritti sociali e del lavoro, compresi l'applicazione delle leggi e gli accordi collettivi in materia di protezione della salute e della sicurezza.

Or. en

Emendamento 289
Georges Bach

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il rispetto della legislazione sociale e del lavoro, compresi l'applicazione delle leggi e degli accordi collettivi in materia di protezione della salute e della sicurezza.

Or. en

Emendamento 290
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'ente di gestione del porto inserito nella rete TEN-T può intervenire nel sistema di sviluppo dei collegamenti terrestri ai mercati anche con investimenti propri nella realizzazione di opere e/o infrastrutture.

Or. it

Emendamento 291
Karim Zéribi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se i requisiti minimi comprendono conoscenze specifiche a livello locale o la familiarità con condizioni locali, l'ente di gestione del porto si assicura che sia garantito un accesso adeguato alla formazione necessaria in condizioni trasparenti e non discriminatorie, a meno che l'accesso a tale formazione non sia garantito dallo Stato membro.

soppresso

Or. fr

Motivazione

È evidente che l'offerta dei servizi portuali, che è strettamente collegata alla sicurezza marittima, deve garantire tali prestazioni. Pertanto, il paragrafo appare superfluo.

Emendamento 292
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se i requisiti minimi comprendono conoscenze specifiche a livello locale o la familiarità con condizioni locali, l'ente di gestione del porto si assicura che sia garantito un accesso adeguato alla formazione necessaria in condizioni trasparenti e non discriminatorie, a meno che l'accesso a tale formazione non sia garantito dallo Stato membro.

Emendamento

soppresso

Or. fr

Motivazione

Non spetta all'ente di gestione del porto assicurarsi che sia garantito un accesso adeguato alla formazione ai prestatori di servizi in condizioni trasparenti e non discriminatorie.

Emendamento 293
Slawomir Nitras, Artur Zasada

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se i requisiti minimi comprendono conoscenze specifiche a livello locale o la familiarità con condizioni locali, l'ente di gestione del porto **si assicura che sia garantito un** accesso **adeguato** alla formazione necessaria in condizioni trasparenti e non discriminatorie, a meno che l'accesso a tale formazione non sia garantito dallo Stato membro.

Emendamento

4. Se i requisiti minimi comprendono conoscenze specifiche a livello locale o la familiarità con condizioni locali, l'ente di gestione del porto **può garantire** accesso alla formazione necessaria in condizioni trasparenti e non discriminatorie, a meno che l'accesso a tale formazione non sia garantito dallo Stato membro.

Or. pl

Emendamento 294
Philip Bradbourn

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Nei casi di cui al paragrafo 1, i requisiti minimi di cui al paragrafo 2, e la procedura per la concessione del diritto di fornire servizi portuali a norma di tali requisiti, sono pubblicati dall'ente di gestione del porto entro il 1° luglio **2015** o, nel caso di requisiti minimi applicabili dopo tale data, almeno tre mesi prima della data di applicabilità di tali requisiti. I prestatori di servizi portuali sono informati in anticipo di ogni modifica dei criteri e della procedura.

Emendamento

5. Nei casi di cui al paragrafo 1, i requisiti minimi di cui al paragrafo 2, e la procedura per la concessione del diritto di fornire servizi portuali a norma di tali requisiti, sono pubblicati dall'ente di gestione del porto entro il 1° luglio **2018** o, nel caso di requisiti minimi applicabili dopo tale data, almeno tre mesi prima della data di applicabilità di tali requisiti. I prestatori di servizi portuali sono informati in anticipo di ogni modifica dei criteri e della procedura.

Or. en

Emendamento 295
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

(5) Nei casi in cui al paragrafo 1, i requisiti minimi di cui al paragrafo 2, e la procedura per la concessione del diritto di fornire servizi portuali a norma di tali requisiti, sono pubblicati dall'ente di gestione del porto entro il 1° luglio 2015 o, nel caso di requisiti minimi applicabili dopo tale data, almeno **tre** mesi prima della data di applicabilità di tali requisiti. I prestatori di servizi portuali sono informati in anticipo di ogni modifica dei criteri e della procedura.

Emendamento

(5) Nei casi in cui al paragrafo 1, i requisiti minimi di cui al paragrafo 2, e la procedura per la concessione del diritto di fornire servizi portuali a norma di tali requisiti, sono pubblicati dall'ente di gestione del porto entro il 1° luglio 2015 o, nel caso di requisiti minimi applicabili dopo tale data, almeno **sei** mesi prima della data di applicabilità di tali requisiti. I prestatori di servizi portuali sono informati in anticipo di ogni modifica dei criteri e della procedura.

Or. ro

Emendamento 296
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Nei casi di cui al paragrafo 1, i requisiti minimi di cui al paragrafo 2, e la procedura per la concessione del diritto di fornire servizi portuali a norma di tali requisiti, sono pubblicati dall'ente di gestione del porto **entro il 1° luglio 2015** o, nel caso di requisiti minimi applicabili dopo tale data, almeno tre mesi prima della data di applicabilità di tali requisiti. I prestatori di servizi portuali sono informati in anticipo di ogni modifica dei criteri e della procedura.

Emendamento

5. Nei casi di cui al paragrafo 1, i requisiti minimi di cui al paragrafo 2, e la procedura per la concessione del diritto di fornire servizi portuali a norma di tali requisiti, sono pubblicati dall'ente di gestione del porto **tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento** o, nel caso di requisiti minimi applicabili dopo tale data, almeno tre mesi prima della data di applicabilità di tali requisiti. I prestatori di servizi portuali sono informati in anticipo di ogni modifica dei criteri e della procedura.

Or. en

Emendamento 297
Peter van Dalen

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione

Articolo 5

Procedura per garantire la conformità ai requisiti minimi

1. L'ente di gestione del porto assicura un trattamento equo dei prestatori di servizi portuali e agisce in maniera trasparente.

2. L'ente di gestione del porto concede e rifiuta il diritto di fornire servizi portuali sulla base dei requisiti minimi istituiti in conformità all'articolo 4 entro un mese dal ricevimento di una richiesta in tal senso. Il rifiuto eventuale deve essere debitamente giustificato secondo criteri

Emendamento

soppresso

obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

3. Eventuali limitazioni temporali della decisione rilasciata a norma del paragrafo 2 si giustificano soltanto sulla base di ragioni attinenti al tipo e alla natura dei servizi portuali.

Or. nl

Emendamento 298
Karim Zéribi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'ente di gestione del porto concede e rifiuta il diritto di fornire servizi portuali sulla base dei requisiti minimi istituiti in conformità all'articolo 4 entro un *mese* dal ricevimento di una richiesta in tal senso. Il rifiuto eventuale deve essere debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Emendamento

2. L'ente di gestione del porto concede e rifiuta il diritto di fornire servizi portuali sulla base dei requisiti minimi istituiti in conformità all'articolo 4 entro un *termine ragionevole che non può superare sei mesi* dal ricevimento di una richiesta in tal senso. Il rifiuto eventuale deve essere debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Or. fr

Motivazione

È opportuno lasciare maggiore margine di manovra ai porti circa il termine necessario al trattamento della prestazione del servizio, senza influire sulla qualità della prestazione globale offerta dal porto.

Emendamento 299
Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'ente di gestione del porto concede e rifiuta il diritto di fornire servizi portuali sulla base dei requisiti minimi istituiti in conformità all'articolo 4 entro **un mese** dal ricevimento di una richiesta in tal senso. Il rifiuto eventuale deve essere debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Emendamento

2. L'ente di gestione del porto concede e rifiuta il diritto di fornire servizi portuali sulla base dei requisiti minimi istituiti in conformità all'articolo 4 entro **due mesi** dal ricevimento di una richiesta in tal senso. Il rifiuto eventuale deve essere debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Or. en

Motivazione

Per rispettare il processo decisionale dei diversi porti, è opportuno concedere agli enti di gestione tempo sufficiente per prendere le proprie decisioni.